



Modello organizzativo

**Ai sensi del Decreto Legislativo n.
231 dell'8 giugno 2001**

Versione: 03 d.d. 10.03.2022

Deliberata dal CdA in data 10.03.2022



Sommario

A) Parte generale	6
1.1. La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche	6
1.2. L'applicazione del modello organizzativo per la prevenzione dei reati previsti nel Decreto	7
1.3. Il regolamento riguardante il c.d. Whistleblowing.....	8
2.1 Introduzione del modello organizzativo.....	9
2.3 Contenuto essenziale del modello organizzativo	9
2.4 Regolamento dei processi interni	10
2.5 Modifica ed adeguamento del modello	10
2.6 Diffusione del modello e formazione dei dipendenti.....	10
3.1 Attività dell'organo di vigilanza	11
3.2 Nomina e revoca dell'organo di vigilanza.....	11
3.3 Compiti ed attribuzioni dell'organo.....	11
3.4 Attività dell'organo di vigilanza	12
3.5 Obblighi informativi nei confronti dell'organo di vigilanza	12
4 Sanzioni disciplinari	13
B) Parte speciale	14
1.1. Disposizioni generali.....	14
Art. 317 c.p. – Concussione.....	16
Art. 318 c.p. – Corruzione per l'esercizio della funzione	16
Art. 319 e 319 bis c.p. – Corruzione per il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio	16
Art. 319-ter c.p. – Corruzione in atti giudiziari.....	17
Art. 319-quater c.p. – Induzione indebita a dare o promettere utilità.....	17
Art. 322 c.p. – Istigazione alla corruzione.....	17
Art. 322-bis c.p. – Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri.	17
Art. 346-bis c.p. – Traffico illecito d'influenze	17
Art. 640, Abs. II, Nr. 1 c.p. – Truffa ai danni dello Stato, di un ente pubblico o della comunità europea	17
Art. 640-ter c.p. – Frode informatica ai danni dello Stato o di un altro ente pubblico	18
Fattispecie: alterando un sistema informatico o di telecomunicazione, oppure anche intervenendo sui dati in esso contenuti, si ottiene un vantaggio illecito ai danni dello Stato o di un altro ente pubblico.	18



1.3	Struttura aziendale e modello anticorruzione	18
1.4	Aree di rischio	18
1.5	Destinatari.....	19
2	Reati societari.....	20
2.1	Norme di legge	20
2.2	Aree di rischio	22
2.3	Destinatari.....	23
3	Delitti in relazione ad abusi di mercato	24
3.1	Norme di legge	24
3.2	Aree di rischio	25
3.3	Destinatari.....	25
3.4	Norme di comportamento.....	26
4	Delitti in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro nonché sull'intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro	26
4.1	Aree di rischio	27
4.2	Destinatari.....	27
4.3	Norme di comportamento.....	27
5	Delitti informatici e trattamento illecito di dati.....	28
5.1	Norme di legge	28
5.2	Aree di rischio	29
5.3	Destinatari.....	30
5.4	Norme di comportamento.....	30
6	Delitti transnazionali, associazione per delinquere ed associazione per delinquere di stampo mafioso	31
6.1	Norme di legge	31
6.2	Aree di rischio	32
6.3	Destinatari.....	33
6.4	Norme di comportamento.....	33
7	Delitti di riciclaggio di denaro, autoriciclaggio, ricettazione ed utilizzo di denaro di provenienza illecita	33
7.1	Norme di legge	33
7.2	Aree di rischio	34
7.3	Destinatari.....	35
7.4	Regole di comportamento	35
8	Delitti di falsificazione di monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo	



nonché contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli o disegni.....	35
8.1 Norme di legge	35
8.2.1 Norme di legge	37
9 Delitti commessi a scopo di terrorismo o dell'eversione dell'ordine democratico	39
9.1 Norme di legge	39
9.2 Aree di rischio	39
9.3 Destinatari.....	40
9.4 Norme di comportamento	40
10 Delitti contro la personalità individuale	40
10.1 Norme di legge	40
10.2 Aree di rischio	41
10.3 Destinatari.....	41
10.4 Norme di comportamento	41
11 Delitti contro l'industria e il commercio	41
11.1 Norme di legge	41
11.2 Aree di rischio	42
11.3 Destinatari.....	42
Il presente capitolo si riferisce alle condotte tenute da amministratori, dirigenti e collaboratori che svolgono le loro mansioni in settori identificati come a rischio da AAR, nonché ai collaboratori esterni, partner commerciali, nonché tutti coloro che agiscono in nome o per conto dell'azienda.....	42
11.4 Norme di comportamento	43
Tutti coloro che agiscono in nome o per conto di AAR devono rispettare rigorosamente le leggi ed i regolamenti vigenti.	43
12 Delitti in violazione del diritto d'autore e della proprietà industriale	43
12.1 Norme di legge	43
12.2 Aree di rischio	43
12.3 Destinatari.....	44
12.4 Norme di comportamento	44
13 Delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	44
13.1 Norme di legge	45
13.2 Aree di rischio	45
13.3 Destinatari.....	45
13.4 Regole di comportamento	45



14 Reati ambientali	45
14.1 Norme di legge	45
14.2. Aree di rischio	51
14.3. Destinatari.....	51
14.4. Norme di comportamento	51
15 Delitti in materia di immigrazione	53
15.1 Norme di legge	53
15.2 Aree di rischio	53
15.3 Destinatari.....	53
15.4 Norme di comportamento	53
16 Delitti in materia di razzismo e xenofobia	54
16.1 Norme di legge	54
16.2 Aree di rischio	54
16.3 Destinatari.....	54
16.4 Regole di comportamento	54
17 Delitti in materia di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e gioco d'azzardo.	55
17.1 Norme di legge	55
17.2 Aree di rischio	55
17.3 Destinatari.....	56
17.4 Regole di comportamento	56
Tutti coloro che agiscono in nome o per conto di AAR devono rispettare rigorosamente le leggi ed i regolamenti vigenti.	56
18 Delitti in materia fiscale e contrabbando	56
18.1 Norme di legge	56
18.2 Aree di rischio	58
18.3 Destinatari.....	58
18.4 Regole di comportamento	58

A) Parte generale

1. Il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001

1.1. La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche

Il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001, di seguito detto per semplicità „decreto“, regola, in applicazione di vari trattati comunitari ed internazionali, la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, società e consorzi. La norma rende possibile perseguire penalmente gli enti che abbiano tratto vantaggio, diretto o indiretto, dalla commissione del reato. La responsabilità descritta si affianca a quella strettamente penale dell'autore del reato.

La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche sussiste anche qualora non sia stato possibile individuare il colpevole o se il reato sia estinto per una causa diversa dall'amnistia. Essa sussiste inoltre anche per i reati commessi all'estero qualora la sede principale dell'ente sia in Italia e lo Stato straniero, nel cui territorio il reato sia stato commesso, non lo persegua.

I reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti sono per definizione di legge:

- Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico. (Art. 24 D.Lgs. 231/2001)
- Frode nelle pubbliche forniture (Art. 24 D.lgs. 231/2001)
- Frode in danno del Fondo Europeo Agricolo (art. 24 D.lgs. 231/2001)
- Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-*bis* D.lgs. 231/2001)
- Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-*ter* D.lgs. 231/2001)
- Concussione e corruzione (Art. 25 D.lgs. 231/2001)
- Peculato, peculato mediante profitto dell'errore altrui, abuso d'ufficio, nei casi in cui si offendano gli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 25 D.lgs. 231/2001)
- Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (Art. 25-*bis* D.lgs. 231/2001)
- Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-*bis*.1 D.lgs. 231/2001)
- Reati societari (Art. 25-*ter* D.lgs. 231/2001)
- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (Art. 25-*quater* D.lgs. 231/2001)
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25-*quater*.1 D.lgs. 231/2001)
- Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-*quinquies* D.lgs. 231/2001)
- Abusi di mercato (Art. 25-*sexies* D.lgs. 231/2001)
- Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-*septies* D.lgs. 231/2001)
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Art. 25-*octies* D.lgs. 231/2001)
- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-*octies* 1)
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-*novies* D.lgs. 231/2001)
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-*decies* D.lgs. 231/2001)
- Reati ambientali (Art. 25-*undecies* D.lgs. 231/2001)
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-*duodecies* D.lgs.



231/2001)

- Delitti in materia di razzismo e xenofobia (Art. 25-terdecies D.lgs. 231/2001)
- Frode in competizione sportiva, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies D.lgs. 231/2001)
- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, occultamento o distruzione di documenti contabili, sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (Art. 25 quinquiesdecies).
- Delitti di dichiarazione infedele, omessa dichiarazione ed indebita compensazione, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri ed al fine di evadere le imposte sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro (Art. 25 quinquiesdecies).
- Delitti di contrabbando previsti dal D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43.

La responsabilità amministrativa degli enti per reati commessi nel loro vantaggio o interesse presuppone, ai sensi dell'art. 5 D.lgs. 231/01, che essi siano commessi da persone:

- a) che sono titolari della rappresentanza legale dell'ente, lo amministrano o gestiscano o siano a capo di un'unità organizzativa dotata di autonomia funzionale e finanziaria o che comunque risultino essere amministratori anche di fatto della società o ne controllino la maggioranza;
- b) siano direttamente sottoposte alle persone di cui sub a) o guidate da esse.

L'ente non risponde se le persone anzidette hanno agito esclusivamente per interesse personale o di soggetti terzi.

L'art. 5 del decreto dispone che la responsabilità amministrativa sussista se il reato sia commesso *nell'interesse o a vantaggio* dell'ente.

1.2. L'applicazione del modello organizzativo per la prevenzione dei reati previsti nel Decreto

L'art. 6 del Decreto prevede un'esplicita causa di esclusione della punibilità per cui l'ente, nel caso di reati commessi da persone in posizione "apicale" (art. 5, comma. 1, lettera a) vada esente da pena qualora dimostri che:

- a) l'organo di amministrazione dell'ente, prima della commissione del reato, abbia approvato ed introdotto un modello organizzativo che appaia idoneo a impedire la commissione dei reati previsti nel Decreto;
- b) il compito di vigilare sulla effettività e sul rispetto del modello organizzativo e di curarne l'aggiornamento sia attribuito ad un organo interno, che disponga di competenze di iniziativa e controllo autonome.

Il modello organizzativo deve inoltre soddisfare determinati requisiti minimi. Esso in particolare deve:

- a) indicare i singoli ambiti di attività e di funzione nel cui contesto possano essere concretamente commessi i reati di cui al Decreto;
- b) prevedere protocolli specifici e modelli di attività che regolino i processi decisionali ed esecutivi in relazione alla prevenzione della commissione dei reati;



- c) prevedere modalità di impiego delle risorse finanziarie che impediscano la commissione dei reati;
- d) stabilire obblighi informativi nei confronti dell'organo che vigila sul rispetto e l'efficacia del modello organizzativo;
- e) introdurre un sistema disciplinare che persegua il mancato rispetto del modello.

1.3. Il regolamento riguardante il c.d. Whistleblowing

AAR, nel proprio Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, accessibile su

https://www.altoadigeriscossioni.it/downloads/PTPCT_2020_2022_290120_signed.pdf (Parte speciale, 2, vii, *Meccanismi di segnalazione*), riporta la disciplina aziendale relativa alla possibilità di segnalazioni di illeciti compiuti da un collaboratore o dipendente (*"Whistleblower"*) (Art. 6, comma 2-bis). Si ribadisce comunque in questa sede:

- a) che i collaboratori possono presentare per iscritto segnalazioni di condotte illecite indirizzate al Responsabile della prevenzione della corruzione all'indirizzo di posta elettronica anticorruzione.trasparenza@altoadigeriscossioni.it; tale casella ha come unico destinatario il Responsabile della prevenzione della corruzione e non è accessibile da altri canali;
- b) che inoltre, ai sensi dell'art. 54bis d.lgs. n. 165/2001, il soggetto che vuole effettuare una segnalazione/denuncia di condotte illecite di cui è venuto a conoscenza può rivolgersi anche all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile; la sua identità sarà tutelata ai sensi e per gli effetti del citato art. 54bis d.lgs. n. 165/2001;
- c) che è comunque fatto divieto di compiere atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati alla segnalazione;
- d) che l'adozione di misure discriminatorie (per esempio licenziamento, trasferimento ecc.) nei confronti del segnalante può essere denunciata sia dal segnalante stesso che dall'associazione sindacale da lui indicata all'Ispettorato del lavoro;
- e) che rientrano tra le misure discriminatorie e ritorsive i demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti ossia la sottoposizione del segnalante ad altre misure organizzative aventi effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro;
- f) che il sistema disciplinare dell'azienda, sanziona chi viola le misure a tutela del segnalante, nonché chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate;
- g) che l'OdV, qualora ritenga che una segnalazione pervenutagli non sia rilevante ai sensi del d.lgs. 231/2001 o comunque ai sensi del presente Modello organizzativo, la trasmetterà senza indugio al RPC, ove ritenga che essa possa essere di competenza dello stesso; egli procederà analogamente ove ritenga che una segnalazione pervenutagli possa essere di rilievo in entrambi gli ambiti normativi ed operativi.

Beninteso, è da reputarsi lecito che un collaboratore, nel fare la sua segnalazione, venga a violare i suoi doveri di rispetto del segreto d'ufficio o aziendale. L'interesse pubblico alla segnalazione di eventuali illeciti commessi in ambito aziendale è preminente rispetto alla tutela corrente dei segreti aziendali¹.

¹ Per quanto riguarda l'obbligo di segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico e industriale, l'articolo 3 della L. N. 179 del 30.11.2017 prevede che la segnalazione effettuata nelle forme e nei limiti di cui all' articolo 54-bis D.lgs. n. 165/2001 e all'articolo 6 D.lgs. n. 231/2001, non costituisce violazione del segreto d'ufficio ecc. In concreto il perseguimento dell'interesse all'integrità delle amministrazioni, pubbliche e private, nonché alla prevenzione e alla repressione delle malversazioni,

Predetta disposizione non si applica nel caso in cui l'obbligo di segreto professionale gravi su chi sia venuto a conoscenza della notizia in ragione di un rapporto di consulenza professionale o di assistenza con l'ente, impresa o la persona fisica interessata (si pensi ad avvocati o commercialisti). In questi casi il rispetto del segreto professionale ha la precedenza rispetto al regolamento *Whistleblowing*, per cui la divulgazione o rivelazione di notizie oggetto di segreto aziendale, professionale o d'ufficio costituisce violazione del relativo obbligo di segreto.

2. Il modello organizzativo

2.1 Introduzione del modello organizzativo

AAR considera l'introduzione e l'applicazione del modello organizzativo ai sensi del Decreto una misura opportuna ed adeguata a sensibilizzare i propri collaboratori nonché le altre persone che siano in rapporto con essa in merito ad un comportamento corretto e trasparente e per evitare con ciò la commissione dei reati previsti nel Decreto.

In questo senso il consiglio d'amministrazione ha deciso l'introduzione e attuazione del modello organizzativo e l'istituzione di un organo di vigilanza (OdV), attribuendo tale mansione ad un organo monocratico nominato *ad hoc*.

2.2 Struttura del modello organizzativo: parte generale e speciale

Il modello è composto di una parte generale e di una speciale:

- la parte generale contiene i principi giuridici fondamentali del modello, le disposizioni che riguardano l'organo di vigilanza, le sanzioni disciplinari;
- la parte speciale definisce le varie aree di rischio nonché le norme comportamentali in merito ai vari reati previsti nel Decreto.

2.3 Contenuto essenziale del modello organizzativo

Il modello propone un sistema strutturato di processi interni e sistemi di controllo volti a prevenire la commissione dei reati previsti nel Decreto.

In particolare, vengono indicati le singole aree d'attività ed i singoli servizi in cui si articola AAR nonché i relativi rischi in rapporto ai vari reati. Vengono poi stabiliti, per le singole aree, processi organizzativi e idonee misure di controllo. Viene poi introdotto un sistema disciplinare che sanziona la violazione delle prescrizioni previste nel modello. In questo modo è possibile da un lato prevenire la commissione di fatti di reato, ma anche creare la consapevolezza nei singoli, che essi, in caso di violazione del modello ed avendo esposto l'ente a sanzioni potenzialmente perniciose, potranno a loro volta essere puniti.

Nel modello organizzativo si è voluto rinunciare a tecnicismi giuridici e si è cercato in ogni modo di rendere comprensibili le spiegazioni di carattere generale, ma anche l'illustrazione dei singoli reati, anche ai non addetti ai lavori. Ciò al fine di rendere accessibili le informazioni e istruzioni contenute nel modello a tutti i collaboratori dell'azienda che, per ulteriori chiarimenti, potranno sempre rivolgersi

costituisce giusta causa di rivelazione di notizie coperte dall'obbligo di segreto di cui agli articoli 326, 622 e 623 del Codice penale e all'articolo 2105 del Codice civile.

al responsabile del servizio legale di AAR quale responsabile interno per l'implementazione del modello ex D.lgs. 231/01 o direttamente all'OdV.

2.4 Regolamento dei processi interni

Le procedure ed i processi interni stabiliti sono volti a prevenire la commissione di reati ai sensi del Decreto. Tutte le procedure interne debbono essere conformi ai principi contenuti nel presente modello.

L'introduzione di nuove procedure e processi interni nonché il loro adeguamento e modifica deve essere comunicato all'organo di vigilanza, che proporrà al consiglio d'amministrazioni eventuali osservazioni o richieste di modifica.

I processi aziendali devono in ogni caso rispettare i seguenti principi:

- deve essere garantita la tracciabilità di tutti i documenti, operazioni e processi e delle persone coinvolte anche ai fini di garantire processi decisionali trasparenti ed obiettivi;
- debbono essere definiti chiaramente i compiti e gli ambiti di competenza e vanno distinte le funzioni di controllo e di direzione;
- i documenti e gli atti che riguardano l'attività dell'azienda debbono essere archiviati e conservati;
- la scelta di collaboratori interni ed esterni deve seguire criteri obiettivi e logici;
- deve essere chiaramente definita la competenza di spesa;
- il sistema di procure e autorizzazioni deve essere adeguato all'organigramma dell'azienda; in caso di modifica dell'organigramma aziendale vanno adeguate le procure ed autorizzazioni esistenti.

2.5 Modifica ed adeguamento del modello

Modifica ed adeguamento del modello organizzativo che siano rese necessarie da modifiche legislative o mutamenti nella struttura aziendale vengono decisi dal consiglio d'amministrazione su proposta dell'organo di vigilanza.

2.6 Diffusione del modello e formazione dei dipendenti

AAR cura la diffusione del modello e la sua effettiva conoscenza da parte dei collaboratori e di tutte le altre persone, che siano coinvolte nell'ambito di applicazione del modello. La relativa informazione e formazione del personale ha luogo in stretta collaborazione con l'organismo di vigilanza ed è affidata a relatori competenti.

Sia il personale con mansioni direttive che gli altri collaboratori vengono informati per iscritto dell'introduzione del modello e in merito a modifiche ed integrazioni. Il modello è messo a disposizione mediante messaggio di posta elettronica. In ogni caso i singoli dipendenti sono tenuti a confermarne il ricevimento e la presa visione.

I nuovi collaboratori, mediante apposito passo nella lettera di assunzione, sono da informare sull'applicazione del modello.

I soci ed i clienti sono informati dell'introduzione del modello organizzativo mediante circolare. Esso inoltre è pubblicato sulla pagina di AAR (<http://www.altoadigeriscossioni.it>).

3 L'organo di vigilanza

3.1 Attività dell'organo di vigilanza

Come previsto dall'art. 6, punto 1 b), del Decreto il compito di vigilare sull'efficacia ed il rispetto del modello nonché curarne l'aggiornamento è affidato ad un organo dell'impresa che disponga di competenze autonome di iniziativa e controllo.

Per garantirne la necessaria autonomia ed indipendenza l'OdV deve essere indipendente e distinto rispetto alla struttura complessiva dell'impresa e disporre di un'adeguata dotazione finanziaria. Esso non può partecipare alla gestione dell'impresa.

Chi ne riveste la funzione deve inoltre disporre delle necessarie conoscenze in materia. In particolare, debbono essere garantite conoscenze in materia di audit e consulenza aziendale.

3.2 Nomina e revoca dell'organo di vigilanza

Nomina, sostituzione e revoca dell'OdV hanno luogo mediante delibere del consiglio d'amministrazione.

La nomina dell'OdV avviene a seguito della verifica dell'idoneità in base alla qualificazione professionale ed all'onorabilità da parte del consiglio d'amministrazione. Il chiamato deve inoltre dichiarare per iscritto che non sussistono cause di incompatibilità con la carica. Tali potranno essere:

- conflitti di interesse con l'azienda che possano limitare l'indipendenza nell'esercizio della funzione;
- avere, nel triennio anteriore alla nomina, ricoperto posizioni rilevanti in imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure liquidatorie;
- condanna definitiva del chiamato, anche da parte di autorità straniere, per i delitti previsti nel Decreto o per infrazioni alla deontologia professionale;
- condanna definitiva del chiamato che importi l'interdizione dai pubblici uffici o dagli uffici direttivi delle imprese o delle persone giuridiche.

La revoca dell'OdV ha luogo se sussista una giusta causa ed a seguito di delibera del consiglio d'amministrazione. In seguito, si elencano a livello meramente esemplificativo alcune cause di esclusione:

- perdita dei presupposti di professionalità, onorabilità ed indipendenza;
- sopravvenire di una causa di incompatibilità;
- grave negligenza nell'esercizio della funzione;
- omessa o insufficiente esercizio dell'attività di vigilanza che risulti da una sentenza passata in giudicato, in cui l'azienda sia stata condannata per uno dei delitti enumerati dal Decreto;
- attribuzione al chiamato di compiti e responsabilità aziendali che siano incompatibili con il principio di indipendenza dell'OdV.

3.3 Compiti ed attribuzioni dell'organo

Sono attribuiti all'OdV i seguenti compiti:

- vigilanza sul rispetto delle prescrizioni contenute nel modello



- vigilanza sull'efficacia del modello in ordine alla prevenzione dei reati in relazione alla concreta struttura aziendale
- formulazione di proposte relative alla modifica ed all'adeguamento del modello in caso di modifiche legislative o di mutamento della situazione aziendale, nonché in caso di violazione delle prescrizioni contenute nel modello

È particolare dovere dell'OdV:

- effettuare i controlli previsti nel modello;
- osservare i processi aziendali in modo da poter adeguare tempestivamente l'elenco delle aree sensibili;
- effettuare controlli periodici delle aree sensibili e dei relativi processi ed attività;
- prendere, in collaborazione con la direzione e la gestione del personale, iniziative volte a diffondere il modello ed a favorirne la conoscenza ed il rispetto da parte del personale;
- raccogliere e approfondire informazioni e segnalazioni relative a condotte o a situazioni di fatto che possano comportare violazioni delle prescrizioni del modello o la commissione di reati;
- riferire annualmente al consiglio d'amministrazione sul rispetto e l'implementazione del modello in forma di apposita relazione nonché senza indugio in caso di urgenza o comunque in caso di riscontrata violazione.

È prerogativa del consiglio d'amministrazione e del collegio sindacale convocare in ogni momento l'OdV per farsi relazionare sull'applicazione ed efficacia del modello o per ottenere informazioni su casi specifici.

3.4 Attività dell'organo di vigilanza

L'organo di vigilanza svolge le sue attività in completa autonomia ed indipendenza e senza alcun vincolo di subordinazione gerarchica.

Esso è nominato con delibera del consiglio d'amministrazione. La delibera stabilisce altresì la durata dell'incarico.

Le verifiche sui rischi aziendali da parte dell'OdV si svolgono a cadenza regolare ed almeno ogni quattro mesi. L'OdV convocherà una seduta con i rispettivi responsabili dei servizi verificando con essi sulla base di una apposita tabella .xls la consistenza dei rischi rispetto alla verifica precedente o l'insorgere di nuovi rischi.

È facoltà dell'OdV effettuare altre e più approfondite verifiche e controlli anche a campione in qualunque settore aziendale redigendone verbale.

Documenti, atti e archivi dell'OdV sono conservati ed archiviati separatamente da tutti gli altri libri e documenti aziendali.

3.5 Obblighi informativi nei confronti dell'organo di vigilanza

L'organo di vigilanza deve essere informato di ogni fatto o circostanza che possa implicare la responsabilità amministrativa dell'azienda ai sensi del Decreto. Con ciò devono essere riferiti all'organo le violazioni del modello, che possano configurare reati ai sensi del Decreto.

La segnalazione potrà provenire dai dipendenti ma anche da terzi che intrattengano rapporti

commerciali o di altro genere con l'azienda. Essa deve avvenire in forma scritta, anche anonima, diretta al superiore gerarchico oppure direttamente all'organo stesso. L'OdV tratterà tutte le segnalazioni in maniera strettamente confidenziale tenendo segreta l'identità del segnalante. È fatto espresso divieto di prendere misure discriminatorie o ritorsive nei confronti del segnalante. Tutte le informazioni e segnalazioni pervenute devono essere conservate e tenute in sicurezza per dieci anni garantendo l'esclusivo accesso dell'OdV ad esse.

L'OdV valuta le segnalazioni pervenute e può disporre l'audizione del segnalante, ove noto, e dell'incolpato. Ogni archiviazione deve essere motivata per iscritto.

Oltre alle segnalazioni descritte l'organo di vigilanza deve ricevere le seguenti informazioni:

- tutte le misure o comunicazioni adottate dai pubblici uffici da cui risulti che nei confronti di collaboratori dell'azienda, ma anche contro ignoti, è in corso un'indagine giudiziaria in relazione ai reati di cui al Decreto;
- le domande di assistenza in giudizio di dirigenti ed altri collaboratori, contro cui sia in corso un procedimento per i fatti di cui al Decreto;
- rapporti e comunicazioni da parte dei responsabili di altre imprese o qualunque altro documento da cui possano risultare azioni od omissioni rilevanti in relazione al Decreto;
- documenti relativi a procedimenti disciplinari eventualmente pendenti e a sanzioni disciplinari irrogate oppure all'archiviazione del procedimento.

L'organo di vigilanza deve inoltre essere informato sul sistema di procure ed incarichi nell'azienda e sui relativi cambiamenti.

3.5.1. Segnalazioni all'OdV

Tutti i destinatari del modello di organizzazione sono tenuti ad informare l'OdV, anche in forma anonima, in merito ad ogni atto, comportamento ed evento di cui siano venuti a conoscenza a causa del loro rapporto lavorativo e/o rapporto contrattuale e che potrebbero determinare una violazione del modello o, che, siano potenzialmente rilevanti ai fini del D.lgs. N. 231/2001. L'obbligo d'informativa riguarda tutte le strutture aziendali e si rivolge sia ai collaboratori e dipendenti, sia a persone esterne e a terzi.

La tutela della riservatezza in ordine all'identità del segnalante verrà garantita in ogni caso. È vietata l'adozione di misure discriminatorie o ritorsive nei confronti del segnalante.

Le segnalazioni possono essere inoltrate all'indirizzo di posta elettronica se.aar.mod231@gmail.com, nonché in forma cartacea nella cassetta di posta collocata all'interno degli uffici di AAR in Via J. Mayr Nusser 62/D, 39100 – Bolzano, oppure allo stesso indirizzo per le vie postali. Le chiavi d'accesso alla casella di posta elettronica nonché alla cassetta postale sono detenute esclusivamente dall'OdV che ne verifica periodicamente il contenuto.

L'OdV deve prendere in considerazione ogni segnalazione e disporre l'archiviazione motivata o l'ulteriore trattazione, comunque entro 30 giorni dal ricevimento, salvo termine più breve in caso di conclamata urgenza.

4 Sanzioni disciplinari

Uno dei presupposti essenziali per un'effettiva implementazione del modello è l'adozione di un sistema disciplinare e sanzionatorio da applicare in caso di violazione del modello. In questo senso l'art. 6, comma 2, lettera e) del Decreto prevede che i modelli organizzativi debbano introdurre un sistema disciplinare che sanzioni il mancato rispetto del modello.

L'irrogazione di sanzioni avviene a seguito del regolamento disciplinare adottato di AAR e in ossequio alle norme stabilite in merito ai procedimenti disciplinari (competenze, termini ecc.). L'OdV deve essere notiziato in merito al procedimento. L'irrogazione di sanzioni avviene indipendentemente dall'eventuale rilevanza penale della condotta.

Il modello organizzativo fa riferimento alle sanzioni previste nel codice disciplinare interno - deliberato dal Consiglio d'amministrazione in data 24.03.2015. In particolare, sono previste le seguenti sanzioni:

- **L'ammonizione scritta o orale**, irrogata in caso di violazioni delle prescrizioni del modello di lieve entità (art. 3.1 – 3.2 codice disciplinare aziendale) e a seconda della gravità del caso, qualora si verificano violazioni meramente formali delle disposizioni del modello (ad es. mancato rispetto di procedure e regole di condotta).
- **La multa ovvero sospensione dal servizio senza stipendio** (art. 3.3 – 3.4 codice disciplinare aziendale), irrogate ove la condotta per cui è prevista la pronuncia di un'ammonizione abbia causato un danno ad AAR o prodotto un'obiettiva situazione di pericolo in relazione alle disposizioni del decreto.
- **Il licenziamento per giusta causa (con o senza preavviso)** (art. 3.5 – 3.6 codice disciplinare aziendale), pronunciati a seconda della gravità ove la condotta del dipendente abbia palesemente violato le prescrizioni del modello e si proceda nei confronti di AAR per uno dei reati di cui al decreto.

In caso di violazione delle disposizioni e regole di comportamento del modello da parte dei membri del collegio sindacale o del consiglio di amministrazione è fatto obbligo all'OdV di informare l'organo di cui la persona fa parte il quale deciderà le misure da adottarsi. In ogni caso della procedura deve essere informato il Comitato di indirizzo di AAR nella persona del suo Presidente.

Il mancato rispetto delle prescrizioni del modello da parte di partner commerciali potrà avere come conseguenza, ove ciò sia previsto dal contratto, la risoluzione del contratto stesso o l'applicazione della sanzione contrattualmente prevista, salvo sempre il risarcimento di ogni danno.

B) Parte speciale

1 Delitti contro la pubblica amministrazione

1.1. Disposizioni generali

Il D.lgs. 231/2001 fa riferimento tra l'altro a varie forme di corruzione, peculato e di truffa e appropriazione indebita di contributi pubblici ai danni dello Stato. Tutti questi reati hanno in comune il fatto di tutelare l'interesse pubblico all'andamento corretto, lineare ed imparziale della pubblica amministrazione.

In seguito, e per migliore comprensione si elencano alcuni tipi di enti pubblici con cui AAR si trova in contatto:

- Stato, Regioni, enti pubblici territoriali e locali e altri enti senza fine di lucro come ad esempio:
 - Camera dei Deputati, Senato, Ministeri, Regione, Provincia di Bolzano, Comune di Bolzano e gli altri comuni nonché enti pubblici locali in Alto Adige, quali comunità



- comprensoriali e consorzi;
- Libera Università di Bolzano, scuole e asili infantili in Provincia nonché altre istituzioni scolastiche e culturali, ordini professionali e altre rappresentanze professionali;
- Azienda sanitaria Alto Adige, residenze per anziani e altre istituzioni o enti sociosanitari a livello locale;
- Procura della Repubblica, Esercito e Forze dell'ordine (Guardia di Finanza, Carabinieri, Polizia di Stato, Vigili urbani dei vari comuni altoatesini ecc.);
- Agid (Agenzia per l'Italia digitale), Anac (Autorità nazionale anticorruzione), Garante per la protezione dei dati personali;
- Agenzia delle Entrate, uffici del catasto e dei libri fondiari, camere di commercio, industria e artigianato,
- INAIL, INPDAP, INPS;
- Organi della Comunità Europea e pubbliche amministrazioni di altri Stati;

Vi sono anche imprese di diritto privato che sono regolate dalle norme qui trattate poiché esse svolgono una funzione di pubblico interesse, ad es.:

- Poste Italiane S.p.A., Rai – Radiotelevisione Italiana, Ferrovie dello Stato e altri enti di trasporto pubblico;
- Enel S.p.A., Alperia S.p.A., Eni S.p.A., Telecom Italia S.p.A. ecc.

I reati possono essere commessi da pubblici ufficiali o da persone che siano incaricate dello svolgimento di un servizio pubblico. Sovente i reati possono altresì essere commessi da privati che siano in vario modo in contatto con gli enti in questione.

Secondo l'art. 357 c.p. è **pubblico ufficiale** una persona che esercita una funzione pubblica, legislativa, giudiziaria o amministrativa. Sono considerati pubblici ufficiali altresì coloro, la cui attività sia regolata da norme di diritto pubblico e si svolga nell'ambito della pubblica amministrazione, contribuendo alla formazione e manifestazione della volontà dell'amministrazione stessa oppure svolgendo poteri autoritativi o certificativi.

Sono **Incaricati di pubblico servizio** ai sensi dell'art. 358 c.p. che a qualunque titolo prestano un pubblico servizio. Si definisce servizio pubblico l'attività regolata come una funzione pubblica, ma priva dei relativi poteri.

Da entrambe le categorie vanno escluse le semplici attività materiali.

Per funzione pubblica s'intende l'attività in senso lato di un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, consistente nel compimento di atti amministrativi e altre attività previste e regolate normativamente, ma anche, in generale, lo svolgimento di attività d'interesse pubblico.

Per riconoscere, se siamo in presenza di un pubblico servizio non basta quindi verificare la natura giuridica dell'attività, ma è altresì necessario analizzare la funzione svolta. L'oggetto del servizio deve comunque consistere nella cura di un interesse pubblico e nel servizio dell'interesse generale.

È evidente che **AAR**, essendo statutariamente tenuta a

- a) l'accertamento, la liquidazione e la riscossione spontanea delle entrate;
- b) la riscossione coattiva delle entrate;
- c) le attività connesse e complementari a quelle di cui alle precedenti lettere a) e b), compresa la gestione delle violazioni amministrative.

In favore di vari enti pubblici in Alto Adige **provvede ad un servizio pubblico ed i suoi collaboratori, sempre che la loro attività sia strettamente connessa a quanto elencato sopra, debbano considerarsi incaricati di pubblico servizio.**

Va tuttavia considerato che alcuni dipendenti di AAR, **agendo verso l'esterno ad es. Come ufficiali della riscossione, in tal ambito ricoprono la veste di pubblico ufficiale.**

1.2. delitti contro la pubblica amministrazione

Di seguito sono elencati e descritti i delitti contro la pubblica amministrazione enumerati negli artt. 24 e 25 del D.lgs. 231/2001. L'elencazione s'intende fatta con riferimento ai relativi articoli del codice penale.

Art. 314 c.p. – Peculato (limitatamente ai casi in cui il fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione Europea)

Fattispecie: il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio si appropria di denaro o altra cosa mobile di cui ha la disponibilità per ragioni di ufficio.

Art. 316 c.p. – Peculato mediante profitto dell'errore altrui (limitatamente ai casi in cui il fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione Europea)

Fattispecie: il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio riceve o ritiene indebitamente denaro od altra utilità giovandosi dell'errore altrui.

Art. 323 c.p. – Abuso d'ufficio (limitatamente ai casi in cui il fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione Europea)

Fattispecie: il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico, in violazione *di specifiche regole di condotta espressamente previste, ovvero non astenendosi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo, procura a sé o ad altri un vantaggio patrimoniale ingiusto oppure danneggia altri ingiustamente.* **Art. 316-bis c.p. – Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea**

Fattispecie: contributi o finanziamenti dello Stato o della Comunità Europea non sono destinati, anche in parte, allo scopo per cui erano stati erogati.

Art. 316-ter c.p. – Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o dell'Unione Europea

Fattispecie: ottenimento illegittimo di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre utilità dallo Stato, altri enti pubblici o dall'Unione Europea presentando o utilizzando atti o dichiarazioni falsi o omettendo informazioni dovute.

Art. 317 c.p. – Concussione

Fattispecie: Un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringono qualcuno a dare o procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità.

Art. 318 c.p. – Corruzione per l'esercizio della funzione

Fattispecie: Un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio ottiene o si fa promettere illegittimamente per sé o per altri, anche in seguito, denaro o altre utilità al fine di esercitare una funzione legata al suo ufficio.

Art. 319 e 319 bis c.p. – Corruzione per il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio

Fattispecie: Un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio ottiene o si fa promettere illegittimamente per sé o per altri, anche in seguito, denaro o altre utilità al fine di compiere un atto contrario ai doveri del suo ufficio.

Art. 319-ter c.p. – Corruzione in atti giudiziari

Fattispecie: delitto di corruzione commesso da una delle parti nell'ambito di un procedimento giudiziario nei confronti del giudice, del cancelliere o di un altro pubblico ufficiale.

Art. 319-quater c.p. – Induzione indebita a dare o promettere utilità

Fattispecie: Un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio abusando del suo ufficio induce taluno a promettere o procurare illegittimamente a sé o ad altri denaro o altre utilità.

Sono altresì puniti coloro che hanno dato o promesso i vantaggi illegittimi.

Art. 322 c.p. – Istigazione alla corruzione

Fattispecie: è simile alla corruzione finalizzata al compimento o all'omissione di un atto d'ufficio solo che nel caso specifico il pubblico ufficiale rifiuta i vantaggi promessi.

Art. 322-bis c.p. – Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri.

Fattispecie: Peculato – cioè appropriazione indebita di denaro o altre cose mobili da parte di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio che ne possa disporre per motivi di servizio o in relazione all'incarico ricevuto – nonché gli altri reati citati e descritti sopra commessi da o contro funzionari o organi delle Comunità Europee o di Stati stranieri.

Art. 346-bis c.p. – Traffico illecito d'influenze

Fattispecie: L'autore del reato ottiene la consegna o la promessa di denaro o altre utilità, in favore proprio o di terzi, approfittando dei propri rapporti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio.

- Quale ricompensa per la propria illecita attività d'intermediazione nei confronti del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio oppure,
- Quale ricompensa per il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio al fine di retribuirlo per il compimento o l'omissione di un atto in violazione dei doveri d'ufficio.

Sono altresì puniti coloro che consegnano o promettono denaro ed utilità.

Art. 356 c.p. – Frode nelle pubbliche forniture

Fattispecie: viene commessa una frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'art. 355 c.p.

Art. 640, Abs. II, Nr. 1 c.p. – Truffa ai danni dello Stato, di un ente pubblico o della comunità europea

Fattispecie: Si utilizzano artifici e raggiri, inducendo qualcuno in errore, per procurare a sé stessi o ad altri un vantaggio ingiusto, danneggiando contemporaneamente lo Stato, un altro ente pubblico o la Comunità europea.

Art. 640-bis c.p. – Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

Fattispecie: come sopra ma con il fine di ottenere sovvenzioni pubbliche.

Art. 640-ter c.p. – Frode informatica ai danni dello Stato o di un altro ente pubblico

Fattispecie: alterando un sistema informatico o di telecomunicazione, oppure anche intervenendo sui dati in esso contenuti, si ottiene un vantaggio illecito ai danni dello Stato o di un altro ente pubblico.

1.3 Struttura aziendale e modello anticorruzione

Si vuole qui evidenziare che AAR, nella sua veste di incaricata di pubblico servizio, **identifica nel presente capitolo alcune delle più importanti aree di rischio** connesse alla responsabilità che potrebbe colpire l'azienda ex D.lgs. 231/01.

AAR è una società il cui capitale azionario è posseduto integralmente da enti pubblici – principalmente da parte della Provincia autonoma di Bolzano. La sua missione principale consiste nel prestare agli enti soci **servizi in house relativi alla riscossione delle loro entrate**. Con contratto di servizio del 15 settembre 2014 la Provincia autonoma di Bolzano ha incaricato la società della gestione dei suoi tributi. Dal 2015 la società è autorizzata ad assumere, tanto dalla Provincia quanto dagli altri enti interessati, la **riscossione spontanea e quella coattiva** delle entrate. La società inoltre gestisce il **collegamento alla piattaforma nazionale dei pagamenti PagoPa**, costituita per il versamento di tributi e altre somme dovute alle pubbliche amministrazioni.

Si può quindi affermare che per la società gli enti pubblici svolgono un ruolo di rilievo tanto come titolari del pacchetto azionario, quanto come clienti, motivo per cui i reati elencati al presente capitolo vanno considerati tanto nel loro aspetto attivo, quello del soggetto agente, quanto in quello passivo, quello cioè della persona offesa. **Vanno poi considerate le ipotesi del concorso e quella del favoreggiamento o comunque dell'agevolazione della condotta criminosa.**

Per quanto concerne quindi le figure delittuose qui elencate, totalmente coincidenti con quelle enumerate nel **modello anticorruzione**, si rimanda alla valutazione dei rischi ivi contenuta, che andrà intesa come integrazione di quella qui di seguito riprodotta, come anche di quella periodicamente effettuata dall'OdV.

1.4 Aree di rischio

Le principali aree di rischio nell'ambito dei delitti contro la pubblica amministrazione, considerando gli intensi rapporti di AAR con enti pubblici o pubblici ufficiali, sono le seguenti:

- Conclusione o esecuzione di contratti con enti pubblici o privati;
- Appalti e altre procedure d'acquisto in ambito normativo pubblicistico;
- Stesura e presentazione di atti e dichiarazioni alle amministrazioni pubbliche;
- Rapporti con organismi ed enti di vigilanza;
- Rapporti con enti soci ed altri enti legati alla società mediante rapporto contrattuale;
- Rapporti con i contribuenti, persone tenute al versamento di sanzioni o altri importi dovuti alla pubblica amministrazione;
- Riscossione, custodia, registrazione e trasmissione di importi nell'ambito delle attività statutarie;
- Censimento dei dati anche bancari sulle piattaforme nazionali per l'incasso delle entrate degli enti affidanti;
- Inserimento a sistema di esenzioni, sospensioni, sgravi di pendenze crediti degli enti affidanti;
- Gestione di notifiche amministrative connesse alla riscossione di denaro pubblico;



- Predisposizione di strumenti informatici e gestione di piattaforme di pagamento elettroniche comprese le relative operazioni di pagamento e transazioni finanziarie;
- rapporti con enti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni, licenze, concessioni, atti, disposizioni e certificazioni destinati ad uso interno dell'azienda;
- Procedimenti giudiziari in materia civile, penale e amministrativa e sofferenze di credito;
- altri rapporti con l'autorità giudiziaria;
- gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni e fidejussioni, rilasciate da o prestate a enti pubblici;
- gestione di donazioni, spese di rappresentanza, beneficenza, sponsoring e consimili;
- installazione, mantenimento, aggiornamento e utilizzo di software di pubbliche amministrazioni o fornito da terzi per conto di queste;
- gestione di registri ed elenchi o di altri dati ricevuti da pubbliche amministrazioni;
- rapporti con enti pubblici in relazione a sicurezza e igiene sul luogo di lavoro (D.lgs. 81/08);
- Assunzione di personale appartenente a categorie protette e la cui assunzione comporti benefici;
- rapporti con enti di previdenza e assistenza pubblici in relazione ai propri dipendenti;
- Rapporti con le forze dell'ordine (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia comunale);

Il consiglio d'amministrazione può in ogni momento integrare le aree di rischio elencate sopra, richiedendo il parere dell'OdV di vigilanza che ha il compito di definire i relativi presupposti e di indicare le misure opportune.

1.5 Destinatari

I delitti elencati nel presente capitolo si riferiscono ad amministratori, responsabili e collaboratori di AAR in relazione alle varie aree di rischio, nonché ai collaboratori esterni e partner commerciali.

1.6 Norme di comportamento

Tutti i collaboratori dell'azienda sono tenuti a:

- Rispettare rigorosamente ogni legge, regolamento e norma di diritto che riguardi l'attività dell'impresa;
- Improntare i rapporti con l'amministrazione pubblica e le attività che riguardino pubblici servizi a criteri di sana e prudente gestione nonché alla massima correttezza;
- Ogni rapporto con la pubblica amministrazione deve essere improntato e mantenuto secondo criteri di trasparenza e correttezza. Va comunque considerata l'imparzialità della pubblica amministrazione.

Ai destinatari di queste regole di condotta è espressamente vietato:

- Commettere i reati sopra elencati (Artt. 24 und 25 del decreto)
- Tenere comportamenti che non rappresentino violazioni di diritto, ma possano possibilmente portare alla commissione di reati.

In particolare, è vietato:

Corrompere un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio o comunque dedicare a queste

persone vantaggi indebiti, accettare o sollecitare per sé tali vantaggi o comunque farsi corrompere.

- Accettare o distribuire regali al di fuori dei limiti stabiliti dall'impresa, cioè doni che superino la misura normale o le regole di cortesia, per ottenere un trattamento di favore da parte della pubblica amministrazione nelle sue attività. I doni leciti si distinguono per esiguità di valore e devono rappresentare la i valori della società. Tutti i doni - eccetto quelli di valore inferiore a € 100,00 – devono essere opportunamente documentati, di modo da poter essere verificati all'OdV;
- Ogni altro vantaggio (ad es. la promessa di un'assunzione diretta o di prossimi congiunti che comporti le medesime conseguenze di cui al punto precedente;
- L'esecuzione di prestazioni vantaggiose nei confronti di partner, che non siano conformi ai rapporti commerciali dell'impresa e priva di motivazione espressa;
- Offrire a collaboratori esterni remunerazioni eccessive che non siano in rapporto con le prestazioni eseguite e le consuetudini dell'ambito commerciale di attività;
- Ricevere o richiedere donazioni o altri vantaggi nell'ambito del compimento di atti d'ufficio o di espletamento di servizi pubblici, che superino l'ordinaria prassi commerciale o le regole di cortesia. Chi riceve doni o vantaggi di altra natura è tenuto a segnalarlo all'OdV, che si pronuncerà in merito all'adeguatezza della donazione.

In particolare inoltre:

- AAR non deve assumere, compiere o proseguire attività di alcun genere con imprese o persone se queste non rispettano la legge o non sono conformi alle direttive dell'impresa;
- Per ogni attività di rischio deve essere redatto un idoneo verbale che descriva le caratteristiche dell'attività e i processi decisionali, le autorizzazioni rilasciate e i controlli effettuati;
- Gli incarichi conferiti a collaboratori esterni e la retribuzione accordata devono essere definiti contrattualmente;
- Nessuna forma di retribuzione potrà avvenire in contanti o in natura se non per motivi eccezionali e necessità documentata (nel qual caso, a parte importi minimi, l'organismo di controllo deve essere notiziato);
- Le dichiarazioni rivolte ad enti pubblici finalizzate all'ottenimento di sovvenzioni, finanziamenti o contributi possono contenere solo informazioni veritiere. Le contabili devono essere depositate all'atto dell'ottenimento dell'importo richiesto;
- Coloro che rivestono una funzione di controllo o vigilanza sui pagamenti in uscita o entrata devono applicare particolare prudenza nell'adempimento dei loro compiti e segnalare eventuali irregolarità all'OdV.
- Gli obblighi contrattuali nei confronti di Enti Pubblici devono essere adempiuti rispettando rigorosamente l'oggetto e le tempistiche stabilite.
- Vanno proseguiti e implementati i controlli incrociati già in essere sulle procedure di esenzione, sospensione, sgravio di pendenze crediti degli enti affidanti, garantendo la terzietà dei collaboratori addetti ai controlli rispetto a coloro che hanno concesso il benefici.

2 Reati societari

2.1 Norme di legge

I reati societari qui illustrati sono elencati all'art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001:

Art. 2621, 2621 bis e 2622 codice civile – false comunicazioni sociali.

Fattispecie: inserire informazioni false o sottacere informazioni veritiere nei bilanci, nelle relazioni o in altre comunicazioni sociali previste dalla legge e destinate ai soci o al pubblico,



che con ciò descrivano la situazione economica o finanziaria della società in modo non veritiero con l'intento di trarre in inganno i soci o il pubblico e siano concretamente idonee a trarre in inganno terzi ed arrecare loro danno.

Art. 2625 c.c. – Impedito controllo

Fattispecie: impedire o comunque ostacolare un controllo previsto dalla legge oppure eseguito, a norma di legge, dai soci, dagli organi della società o da una società di revisione. Esso si compie trattenendo documenti o in altro modo utile a realizzarlo.

Art. 2626 c.c. – Indebita restituzione di conferimenti

Fattispecie: restituzione, anche simulata, di conferimenti ai soci o nella loro liberazione dall'obbligo di effettuarli. Fanno ovviamente eccezione i casi di riduzione obbligatoria del capitale previsti dalla legge.

Art. 2627 c.c. – Illegale ripartizione degli utili o delle riserve

Fattispecie: ripartizione di utili e acconti sugli utili, che non siano stati realmente conseguiti, o di riserve escluse dalla restituzione e la cui restituzione sia comunque vietata dalla legge.

Art. 2628 ZGB – Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante

Fattispecie: acquisto o sottoscrizione di azioni o quote sociali della società stessa o di una società controllata qualora ne risulti una lesione dell'integrità del capitale sociale o delle riserve.

Art. 2629 c.c. – Operazioni in pregiudizio dei creditori

Fattispecie: riduzione del capitale, in fusioni o scissioni sociali contrarie alle norme preposte alla tutela dei creditori sociali e in danno a essi.

Art. 2629 bis c.c. – Omessa comunicazione del conflitto d'interessi

Fattispecie: violazione dell'obbligo di comunicazione e trasparenza di cui all'art. 2391, comma I, c.c., da parte degli amministratori ma solo qualora ne sia derivato un danno alla società o ai terzi.

Art. 2632 c.c. – Formazione fittizia del capitale

Fattispecie: reato proprio di amministratori e soci, si realizza in tre modi: formazione e aumento illeciti del capitale mediante attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore al valore del capitale sociale; sottoscrizione reciproca di azioni o quote; rilevante sopravvalutazione dei conferimenti in beni o in natura, dei crediti o del patrimonio della società.

Art. 2633 c.c. – Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori

Fattispecie: reato proprio dei liquidatori, che danneggiano la società distribuendo i beni della stessa ai soci prima di avere soddisfatto i creditori.

Art. 2635 e 2635 bis c.c. – Corruzione e istigazione alla corruzione tra privati

Fattispecie: Ad amministratori, direttori generali, quadri direttivi, addetti alla redazione delle scritture contabili, sindaci e liquidatori, nonché i loro collaboratori - dunque tutti gli organi direttivi dell'impresa - ricevano o si vedono anche solo offrire o promettere denaro o altre utilità al fine di violare i loro doveri di servizio ed i loro obblighi di lealtà e fedeltà.

Anche la richiesta o pretesa diretta o indiretta di denaro o utilità da parte di queste persone costituisce reato. Il reato sussiste inoltre anche ove ci si avvalga dell'attività di un terzo e anche ove non vi sia un danno per l'impresa.

Anche coloro che danno, offrono o promettono denaro e utilità come sopra sono puniti.



Art. 2636 c.c. – Illecita influenza sull'assemblea

Fattispecie: La presa d'influenza deve avvenire mediante atti simulati o fraudolenti e influenzare la formazione delle maggioranze assembleari al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Art. 2637 c.c. – Aggiotaggio

Fattispecie: diffusione di notizie false o esecuzione di operazioni simulate o compimento di altri artifici idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati e non, ovvero diminuire sensibilmente la fiducia del pubblico nella sicurezza del patrimonio delle banche o dei gruppi bancari.

Art. 2638 c.c. – Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

Fattispecie: Sono puniti gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori della società o di altri enti soggetti per legge alla vigilanza di autorità pubbliche, che nelle comunicazioni a queste autorità, allo scopo di ostacolarne le funzioni di vigilanza, espongono fatti falsi o tacciono informazioni che avrebbero dovuto comunicare.

Art. 173-bis D.lgs. 58/1998 – Falso in prospetto

Fattispecie: allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per l'offerta al pubblico di prodotti finanziari o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, vengono esposte false informazioni o occultati dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari.

2.2 Aree di rischio

AAR è una società il cui capitale azionario è interamente posseduto da enti pubblici – primariamente dalla Provincia autonoma di Bolzano – ed è soggetta al controllo analogo da parte dei soci. Il valore del capitale e delle singole azioni è rigorosamente predeterminato ed è esclusa la circolazione dei titoli.

La missione societaria principale consiste nel prestare un servizio in housing agli enti soci per cui può essere sostanzialmente escluso che i reati più strettamente connessi al mercato azionario, ad esempio quelli relativi alla tutela della formazione del capitale, delle informazioni al mercato ecc., trovino applicazione.

Ciononostante, potrebbe sussistere una certa incidenza del rischio in quei settori in cui gli organi societari o gli organi di controllo possano essere impediti nelle loro funzioni oppure i bilanci o altri documenti aziendali alterati.

Un particolare riguardo andrà quindi prestato ai seguenti reati:

- **Art. 2621, 2621 bis e 2622 codice civile – false comunicazioni sociali.**
- **Art. 2625 c.c. – Impedito controllo**
- **Art. 2635 e 2635 bis c.c. – Corruzione e istigazione alla corruzione tra privati**
- **Art. 2636 c.c. – Illecita influenza sull'assemblea**
- **Art. 2638 c.c. – Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di**

vigilanza

Gli ambiti che sono da considerarsi a rischio in relazione ai reati societari sono:

- Redazione dei bilanci e la trasmissione dei relativi dati contabili da parte delle varie aree dell'impresa per la stesura degli stessi;
- Rapporti con società di revisione;
- Rapporti con organi societari ed i soci nell'ambito delle loro competenze di controllo. Stesura, attualizzazione e archiviazione di documenti soggetti a controllo;
- Attività in ambito delle delibere dell'organo amministrativo in ambito economico e finanziario;
- Attività in relazione alla convocazione e alle delibere dell'assemblea dei soci;
- Stesura di atti e documenti destinati agli organi societari;
- Rapporti con enti di vigilanza in ambito bancario e comunicazioni destinate a questi;
- Comunicazione del conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 2391, comma I, c.c.;
- Liquidazione della società.
- Stipula ed esecuzione di contratti con enti privati di ogni genere (ad es. contratti d'acquisto, servizi, forniture ecc.);
- Gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni e fidejussioni, richieste e fornite da enti privati;
- Gestione di donazioni, spese di rappresentanza, beneficenza, sponsoring e altro;
- Rapporti con società collegate o concorrenti finalizzate alla conclusione o alla stipula di contratti nonché, in generale, alla definizione della politica commerciale e aziendale dell'impresa in tal senso.

Il consiglio d'amministrazione può in ogni momento integrare le aree di rischio elencate sopra, richiedendo il parere all'OdV che ha il compito di definire i relativi presupposti e di indicare le misure opportune.

2.3 Destinatari

I reati societari elencati nel presente capitolo si riferiscono ad amministratori, quadri direttivi e collaboratori di AAR in relazione alle varie aree di rischio, nonché in particolare a dirigenti e collaboratori dei settori del servizio legale ed amministrativo.

Per quanto concerne gli amministratori la legge equipara gli amministratori di fatto a quelli nominati formalmente. Ai sensi dell'art. 2393 c.c. gli amministratori rispondono solidalmente (sia gli amministratori di fatto che quelli nominati formalmente).

2.4 Norme di comportamento

Si descrivono in seguito le condotte tenute dall'impresa per impedire la commissione dei reati previsti nel decreto. È vietato ai destinatari:

- Tenere comportamenti e/o coadiuvare o tollerare comportamenti che possano essere interpretati come reati ai sensi dell'art. 25-ter del D.lgs. 231/2001;
- Creare le condizioni perché i predetti reati si verifichino.

È obbligo specifico dei destinatari:



- Tenere un comportamento corretto e trasparente nel rispetto della legge e dei regolamenti interni nel predisporre il bilancio annuale, i bilanci intermedi e le comunicazioni sociali in maniera assolutamente veritiera. I soci e i terzi debbono ottenere una visione corretta della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa;
- Rispettare le norme poste a tutela del capitale sociale e i processi interni redatti sulla loro stregua, al fine di non ledere e salvaguardare le garanzie dei creditori;
- Garantire la correttezza dei processi aziendali per effettuare ogni forma di controllo interno previsto dalla legge e poter mettere in pratica la libera volontà dell'assemblea dei soci;
- Fare ogni comunicazione prevista dalla legge o dall'organismo di vigilanza immediatamente, in maniera veritiera e in buona fede al fine di consentire all'OdV l'adempimento dei suoi compiti;
- Fare ogni comunicazione destinata al pubblico in maniera veritiera e in buona fede senza influenzare intenzionalmente le condizioni economiche della società o di terzi;
- L'attività dell'azienda nonché i suoi rapporti con imprese collegate o concorrenti devono essere improntati, in particolar modo in relazione alla conclusione e all'esecuzione dei contratti, alla massima trasparenza, evitando ogni possibile interesse personale.

In relazione alle condotte sopra descritte è fatto espresso divieto:

- Di fornire, nell'elaborazione e stesura dei bilanci, del budget, delle relazioni o altre comunicazioni sociali, indicazioni false, lacunose o non veritiere sulla situazione finanziaria, economica e patrimoniale dell'azienda;
- Di omettere comunicazioni afferenti dati e informazioni prescritte dalla legge, relative alla condizione economica, finanziaria e patrimoniale dell'impresa;
- Di attribuire, in caso di liquidazione dell'azienda, beni della stessa ai soci e distribuirli tra essi prima di avere soddisfatto tutti gli obblighi verso i creditori;
- Di tenere comportamenti che, occultando documenti o altri mezzi fraudolenti, impediscano l'attività di controllo del collegio sindacale;
- Di influenzare le delibere dell'assemblea con intenti fraudolenti o attività simulate con lo scopo di limitare l'attività regolare dell'assemblea;
- Di farsi guidare dall'interesse personale a svantaggio della società in qualsiasi attività di servizio e in particolare nella stipula di contratti o nella loro esecuzione.
- Di ricevere, offrire o dare denaro o utilità di altra natura ove si superino le regole della comune prassi commerciale o di cortesia. Chi riceve o elargisce denaro o vantaggi di altra natura che superino questi limiti o comunque il limite di valore di € 100,00 è tenuto, anche secondo le regole di condotta stabilite, a darne comunicazione all'organismo di vigilanza. L'organismo valuta l'appropriatezza della regalia, raccomandando eventualmente al CdA la restituzione di essa.

3 Delitti in relazione ad abusi di mercato

3.1 Norme di legge

Il terzo capitolo della parte speciale è dedicato, secondo l'art. 25-sexies del D.Lgs. 231/2001 ai Delitti in relazione ad abusi di mercato:

Art. 184 D.Lgs. 58/1998 – Abuso di informazioni privilegiate

Fattispecie: I fatti di reato penalmente rilevanti possono essere commessi da due gruppi di soggetti:



- persone che siano in possesso di informazioni privilegiate in qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio;
- Persone, che siano in possesso di informazioni privilegiate a causa della preparazione o esecuzione di attività delittuose;

Il reato può manifestarsi con la vendita, l'acquisto o l'esecuzione di altre operazioni con prodotti finanziari oppure nell'istigazione di altri all'esecuzione di queste operazioni; semplice comunicazione di informazioni a terzi.

Art. 185 D.Lgs. 58/1998 – Manipolazione del Mercato.

Fattispecie: Il reato si manifesta nella diffusione di notizie false o nell'esecuzione di operazioni simulate o altri abusi idonei a produrre una sensibile alterazione dei prezzi di prodotti finanziari.

Vi sono anche due fattispecie più levi di abuso di mercato, che sono qualificate come contravvenzioni e quindi non dovrebbero rientrare nelle previsioni del D.Lgs. 231/2001:

Art. 187-bis D.Lgs. 58/1998 – Abuso di informazioni privilegiate (contravvenzione).

Art. 187-ter D.Lgs. 58/1998 – Manipolazione del Mercato (contravvenzione).

3.2 Aree di rischio

L'attività di AAR è in sé idonea a limitare il rischio di commissione di reati come quelli descritti, giacché essa non tratta prodotti finanziari. Va tuttavia evidenziato che l'azienda, in virtù della sua attività, può venire in possesso di informazioni la cui divulgazione illecita potrebbe avere effetto sulla quotazione di borsa ed in generale sul valore di azioni e quote sociali.

Vanno evidenziate le seguenti aree di rischio:

- acquisto, vendita ed ogni altra operazione sul mercato finanziario che avvenga approfittando di informazioni privilegiate (insider trading);
- comunicazione di informazioni privilegiate a terzi al di là dell'attività professionale;
- Trattamento di informazioni privilegiate ed istigazione di terzi ad eseguire operazioni sospette sulla base di esse.
- Comunicazioni ai media (ad es. stampa, internet, radio e televisione ecc.),
- Informazioni al mercato e rapporti con analisti e società di rating;
- Operazioni con prodotti finanziari;

Il consiglio d'amministrazione può in ogni momento integrare le aree di rischio elencate sopra, richiedendo il parere dell'organo di vigilanza che ha il compito di definire i relativi presupposti e di indicare le misure opportune.

3.3 Destinatari

I delitti elencati nel presente capitolo si riferiscono ad amministratori, quadri direttivi e collaboratori in relazione alle varie aree di rischio, nonché ai collaboratori esterni che trattino informazioni privilegiate.

Norme di comportamento

Si descrivono in seguito le condotte descritte dall'impresa per impedire la commissione di abusi di mercato. È dovere dei destinatari:

- Rispettare rigorosamente ogni norma volta a prevenire l'abuso di mercato;
- Attenersi scrupolosamente alle procedure interne ed alle regole generali di condotta dell'azienda.

Vanno inoltre osservate le seguenti norme di principio:

- L'azienda considera la protezione delle informazioni privilegiate, di cui essa sia in possesso, un dovere inderogabile e fondamentale;
- Di conseguenza l'azienda stabilisce direttive che, aderenti alle peculiarità dell'attività esercitata, all'esperienza ed alla tecnica, tutelino queste informazioni;
- Comunicazioni e contatti con i media (ad es. stampa, internet, radio e TV ecc.) sono riservati esclusivamente al Presidente nonché al Direttore della società, salvo delega ai responsabili di servizio da parte dei soggetti predetti.

4 Delitti in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro nonché sull'intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

Il quarto capitolo è dedicato ai sensi dell'art. 25-septies del D.lgs. 231/2001 ai Delitti in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.:

- a) **Omicidio colposo commesso in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 589 c.p. Omicidio colposo)**
Fattispecie: Il fatto di cagionare la morte di una persona in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro è punito dall'art. 589 c.p.
- b) **Lesioni colpose commesse in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 590 c.p. Lesioni colpose)**
Fattispecie: Il fatto di provocare ad una persona lesioni colpose, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, è definito dall'art. 590 c.p. come reato.
- c) **Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, c.d. caporalato, ai sensi dell'art. 603 bis c.p. (Legge n. 199 del 29 ottobre 2016)**

Fattispecie: Reclutamento di manodopera con lo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori, nonché l'impiego di lavoratori alle condizioni anzidette.

Lo sfruttamento sussiste, qualora:

1. vi sia una reiterata corresponsione di retribuzioni ampiamente inferiori agli standard minimi dei contratti collettivi;
2. vi sia una reiterata violazione degli orari di lavoro e dei periodi di riposo dei lavoratori;



3. le prescrizioni normative relative alla sicurezza e igiene sul lavoro vengano violate;
4. i lavoratori siano esposti a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza o situazioni alloggiative degradanti;

Il reato sussiste anche in presenza di una sola delle condizioni anzidette.

Il reato si intende aggravato ove riguardi più di tre lavoratori, anche uno solo sia minorenni in età non lavorativa oppure i lavoratori siano esposti a grave pericolo.

4.1 Aree di rischio

AAR è un'azienda attiva nel **settore dei servizi** che dunque non esercita attività pericolose. Va tuttavia evidenziato che i collaboratori dell'azienda sono comunque esposti ai **rischi generici connessi al lavoro d'ufficio** con elevato impiego di mezzi informatici e che alcuni collaboratori sono attivi in servizi esterni, esposti dunque ai rischi derivanti dall'utilizzo di mezzi di trasporto ecc.

Le aree di rischio in relazione ai Delitti in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro sono descritte **nell'analisi dei rischi (DVR) approntata in base alle disposizioni di legge (T.U. n. 81/2008)**, che si intende qui recepita integralmente, nonché il reclutamento e impiego di manodopera anche da parte di terzi.

Il consiglio d'amministrazione può in ogni momento integrare le aree di rischio elencate sopra, richiedendo il parere dell'organo di vigilanza che ha il compito di definire i relativi presupposti e di indicare le misure opportune.

4.2 Destinatari

Il presente capitolo (Delitti in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro) si riferisce alle condotte tenute da coloro che secondo le norme sulla sicurezza sul lavoro sono dichiarate responsabili: il datore di lavoro, il direttore, i dirigenti, il preposto alla sicurezza sul lavoro, il lavoratore ed il rappresentante legale di AAR, detti „destinatari“.

4.3 Norme di comportamento

In questo capitolo si descrivono condotte descritte dall'impresa per impedire la commissione di delitti in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro. È dovere dei destinatari:

- Rispettare rigorosamente ogni norma preposta alla prevenzione degli infortuni sul lavoro nonché l'impiego lecito, dignitoso e socialmente responsabile della forza lavoro nonché al reclutamento ed impiego di manodopera.
- Attenersi scrupolosamente alle procedure interne ed alle regole di principio.

Sono definite le seguenti regole di principio:

- L'azienda considera la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro nonché l'impiego lecito, dignitoso e socialmente responsabile della forza lavoro un dovere basilare ed imprescindibile;



- AAR di conseguenza stabilisce delle direttive che tutelano la salute e la sicurezza dei lavoratori, in aderenza alle peculiarità dei singoli incarichi, all'esperienza ed all'evoluzione tecnica;

L'azienda impronta la sua organizzazione alle seguenti regole e principi:

- In ogni attività produttiva la priorità risiede nella tutela della salute fisica e psicologica dei lavoratori;
- L'esclusione dei rischi deve essere definita nella maniera più ampia possibile;
- Combattere i rischi fin dal loro manifestarsi;
- Valutazione e registrazione dei rischi;
- Adeguare il lavoro delle persone, in particolare l'allocazione delle risorse umane, la distribuzione delle mansioni, l'equipaggiamento ed i metodi produttivi;
- L'accesso agli uffici deve essere protetto e soggetto all'identificazione di soggetti terzi e visitatori non autorizzati;
- Considerare il grado d'evoluzione tecnologica;
- Verificare e migliorare la sicurezza del parco tecnico;
- Definire le misure preventive in modo da contemperare le ripercussioni della tecnica, dell'organizzazione del lavoro, delle condizioni di lavoro, delle relazioni sociali e le ripercussioni ambientali sul lavoro stesso;
- Impartire istruzioni adeguate ai lavoratori;

La ricerca di vantaggi di qualunque genere che siano in conflitto con le vigenti norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro e sul reclutamento del personale non sarà tollerata.

5 Delitti informatici e trattamento illecito di dati

5.1 Norme di legge

Il presente capitolo è dedicato ai sensi dell'art. Art. 24-bis del D.lgs. 231/2001 delitti informatici e trattamento illecito di dati sulla stregua delle seguenti norme del Codice penale:

Art. 491-bis c.p. – Documenti informatici

Fattispecie: falsificazione di un documento informatico pubblico o privato. E 'da considerarsi documento ogni supporto informatico che rechi dati, informazioni o programmi rilevanti ai fini probatori.

Art. 615-ter c.p. – Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico.

Fattispecie: l'accesso non autorizzato ad un sistema informatico, compiuto eludendo o violando i dispositivi di sicurezza del sistema (ad es. attacco di Hackers).

Art. 615-quater c.p. – Detenzione o diffusione abusiva di un codice d'accesso a sistemi telematici o informatici.

Fattispecie: procurarsi abusivamente codici d'accesso, password o altri strumenti d'accesso a sistemi (ad es. Smart Cards), ne faccia copia, li comunichi a terzi o comunque li diffonda.

Art. 615-quinquies c.p. – Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema telematico o informatico.



Fattispecie: la diffusione, comunicazione e consegna di programmi o altri dispositivi informatici adatti e destinati a danneggiare o interrompere sistemi informatici o comunque a minarne il funzionamento (ad es. Virus, troiani, logical bombs ecc.).

Art. 617-quater c.p. – Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche.

Fattispecie: l'intercettazione, l'impedimento o l'interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche, ma anche la loro diffusione illecita verso l'esterno.

Art. 617-quinquies c.p. – Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.

Fattispecie: applicare o installare i dispositivi di cui sopra.

Art. 635-bis, Art. 635-quater und Art. 635-quinquies c.p. – Danneggiamento di sistemi di elaborazione dati e telematici.

Fattispecie: distruzione, danneggiamento, rallentamento, cancellazione o comunque alterazione di dati, programmi o informazioni salvati in sistemi di terzi. Il reato è aggravato se i sistemi appartengono allo Stato o ad altri enti pubblici o se siano di pubblica utilità.

Art. 635-ter c.p. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità.

Il reato persegue distruzione, danneggiamento, rallentamento, cancellazione e ogni altra alterazione di dati, programmi e informazioni che siano utilizzati dallo Stato o da altri enti pubblici o siano comunque di pubblica utilità.

Art. 640 ter, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale

Il reato persegue l'alterazione del funzionamento di un sistema informatico o telematico ovvero l'intervento, senza averne diritto, su dati, informazioni o programmi, procurando a sé o a terzi un ingiusto profitto con altrui danno.

Art. 640-quinquies c.p. – Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica

La norma sanziona colui che presta abusivamente servizi nell'ambito della produzione, distribuzione e certificazione di firme elettroniche o commette frode in questo contesto.

5.2 Aree di rischio

AAR è un'azienda attiva nel settore dei servizi che esercita buona parte delle sue attività mediante l'ausilio di strumenti informatici. Sia le svariate prestazioni in ambito dei pagamenti e genericamente finanziario che il collegamento alla piattaforma nazionale di pagamenti PagoPa comportano l'impiego significativo nonché la gestione di mezzi tecnologici avanzati per cui il potenziale di rischio in questo settore appare rilevante.

Il sistema informatico aziendale è gestito da **SIAG (Informatica Alto Adige S.p.A.)**, una società in

house della Provincia, e risiede sui server della stessa. Pertanto, AAR in ambito informatico è gestita come una ripartizione della provincia medesima, sia in termini di sicurezza che di providing informatico.

AAR è quindi vincolata al rispetto del **Disciplinare organizzativo per l'utilizzo dei servizi informatici della Provincia Autonoma di Bolzano** nella versione attuale.

AAR si avvale poi di vari fornitori di software esterni presso i cui data center sono allocati software aziendali o in uso all'azienda con dati sensibili di cui AAR è titolare o dei quali AAR è nominata responsabile esterno del trattamento. I sistemi di sicurezza sono definiti nei contratti di affidamento con i fornitori (e-Sed, Advanced Systems, QSA).

I settori inquadrati specificamente quali aree di rischio dell'azienda possono essere riassunti complessivamente come segue:

- falsificazione di un documento informatico pubblico o privato;
- accesso non autorizzato ad un sistema informatico o accesso abusivo allo stesso anche da parte di una persona che fa parte dell'azienda;
- appropriazione abusiva di codici d'accesso, password o altri strumenti d'accesso a sistemi elettronici o telematici, copiatura di essi e loro diffusione;
- abusiva diffusione, comunicazione e consegna di programmi o altri dispositivi informatici adatti e destinati a danneggiare o interrompere sistemi informatici o comunque a minarne il funzionamento (ad es. Virus, troiani, logical bombs ecc.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche e loro diffusione verso l'esterno;
- applicazione di dispositivi idonei ad intercettare comunicazioni in sistemi informatici o delle telecomunicazioni;
- Distruzione, cancellazione, alterazione di informazioni, dati o programmi di terzi senza il loro consenso;
- Fatti idonei a distruggere, disturbare, cancellare o alterare dati o programmi appartenenti allo Stato o altri enti pubblici o che siano comunque di pubblica utilità.

Il consiglio d'amministrazione può in ogni momento integrare le aree di rischio elencate sopra, richiedendo il parere dell'organo di vigilanza che ha il compito di definire i relativi presupposti e di indicare le misure opportune.

5.3 Destinatari

Il presente capitolo (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) si riferisce ai comportamenti tenuti da parte di **tutti gli utenti dei sistemi informatici dell'azienda, cioè tutti gli utilizzatori di hard o software.**

5.4 Norme di comportamento

Al fine di prevenire la commissione di reati informatici sono previsti i seguenti doveri per i destinatari:

- Rispettare rigorosamente le leggi e le regole interne poste a tutela della struttura informatica;
- Proteggere dati, programmi ed informazioni dall'accesso da parte di collaboratori non autorizzati o terzi;
- Proteggere documenti, atti e fascicoli sia in forma analogica che digitale dall'accesso abusivo

- da parte di terzi e predisporre misure idonee a garantire l'archiviazione sicura degli stessi;
- Impedire l'accesso abusivo a sistemi, programmi e dati di terzi da parte di collaboratori dell'azienda o terzi non autorizzati.

È fatto espresso divieto ai destinatari:

- Di installare software estranei o comunque non autorizzati dall'amministratore di sistema;
- Di salvare dati estranei o comunque privati sul proprio PC;
- Di utilizzare i sistemi informatici aziendali per scopi illegali, che possano danneggiare l'azienda, i suoi collaboratori, fornitori, clienti e terzi, compreso lo Stato e gli altri enti pubblici;
- Di utilizzare il sistema informatico dell'azienda per attività illegali volte alla falsificazione di documenti ed all'acquisizione e divulgazione illegittimi di informazioni;
- Intercettare comunicazioni ed informazioni di terzi;
- Utilizzare il sistema informatico e di telecomunicazione aziendale per diffondere programmi (virus, spam ecc.) che possano danneggiare o interrompere i sistemi informatici altrui;
- Utilizzare, comunicare o diffondere informazioni e dati acquisiti o elaborati senza l'espressa autorizzazione del proprio dirigente e/o comunque di persona dotata in ambito di competenza decisoria.

Considerato il peso dell'informatica nell'attività aziendale di AAR e la portata della digitalizzazione della stessa si evidenzia che è altresì espressamente **vietato l'utilizzo della struttura informatica aziendale per la commissione di altri reati ricompresi nel D.lgs. 231/01**. Un abuso di tal fatta verrà valutato come aggravante nell'ambito dell'irrogazione di sanzioni disciplinari e sarà perseguito anche nel caso di semplice tentativo.

6 Delitti transnazionali, associazione per delinquere ed associazione per delinquere di stampo mafioso

6.1 Norme di legge

Il presente capitolo è dedicato, ai sensi degli artt. 24-ter e 25-quater del D.lgs. 231/2001 ai delitti transnazionali, all'associazione per delinquere ed all'associazione per delinquere di stampo mafioso, come descritti nei seguenti articoli del codice penale:

Art. 416 c.p. – Associazione per delinquere

Fattispecie: tre o più persone si associano al fine di compiere reati; anche il fatto di semplicemente favorire l'associazione è punito come, ovviamente, il fatto di costituirla, organizzarla e parteciparvi.

Art. 416-bis c.p. – Associazione per delinquere di stampo mafioso

Fattispecie: L'associazione è da intendersi di stampo mafioso quando essa, oltre ad avere i connotati di cui all'art. 416 c.p., ha delle caratteristiche ulteriori: i suoi membri si avvalgono della forza d'intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà, che ne deriva per commettere reati o per assumere il controllo diretto o indiretto su imprese economiche, appalti pubblici o concessioni o per realizzare profitti illegittimi per sé o per altri o impedire, ostacolare o influenzare l'esercizio del diritto elettorale.



Art. 291-quater DPR 23.01.1973, n. 43 – Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi esteri

Fattispecie: la norma punisce l'associazione per delinquere, costituita ai sensi dell'art. 416 bis c.p., finalizzata ad introdurre illegittimamente tabacchi esteri nel territorio dello Stato.

Art. 74 DPR 9.10.1990, n. 309 – Associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti

Fattispecie: la norma punisce l'associazione per delinquere, costituita ai sensi dell'art. 416 bis c.p., finalizzata al traffico illegale di sostanze psicotrope e stupefacenti.

Art. 12 D.lgs. 25.07.1998, n. 286 – Disposizioni contro l'immigrazione clandestina

Fattispecie: la norma punisce l'associazione per delinquere, costituita ai sensi dell'art. 416 bis c.p., finalizzata all'introduzione illegittima di cittadini stranieri nel territorio dello Stato o al favoreggiamento di essa.

Art. 378 c.p. – Favoreggiamento personale**Fattispecie:** Il reato consiste nell'aiuto prestato nell'elusione delle indagini dell'autorità o nella sottrazione alla cattura del colpevole di un delitto punito con la reclusione.

Un **delitto transnazionale** sussiste, qualora vi sia un'associazione per delinquere finalizzata a commetterlo, qualora inoltre:

- a) sia commesso in uno o più stati, oppure,
- b) pur commesso in un solo Stato, una parte rilevante della pianificazione, preparazione, direzione o controllo del reato abbia luogo in un altro Stato, oppure,
- c) in un solo Stato ma da un'associazione criminale che sia attiva in più Stati, oppure,
- d) sia commesso in uno Stato ma manifesti i suoi effetti in un altro.

6.2 Aree di rischio

AAR è un'impresa di servizi che non esercita attività commerciale e non ha clienti in ambito internazionale. Essa svolge però un'attività di riscossione per conto degli enti soci anche nei confronti di residenti all'estero, gestendo anche pagamenti provenienti da paesi terzi. Si può dire per certo che tutte le operazioni gestite dall'azienda traggono origine da una pretesa di pagamento di un ente pubblico per cui pare improbabile che in questo contesto si verifichino i reati di cui agli artt. 24-ter e 25-quater del D.lgs. 231/2001. Un riguardo particolare tuttavia meritano **le attività di acquisizione e di appalto** di beni e servizi dell'azienda.

Le aree di rischio identificate da AAR sono le seguenti:

- 6.2.1 autorizzazione ed esecuzione d'investimenti, pagamenti o comunque operazioni finanziarie relative ad attività transnazionali;
- 6.2.2 Gestione e conclusione di contratti e procedure di appalto con persone fisiche o giuridiche di qualunque tipo (ad es. Contratti di servizio, acquisto, fornitura ecc.);
- 6.2.3 Gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni e fidejussioni rilasciate o richieste da persone giuridiche private;
- 6.2.4 Gestione di donazioni, spese di rappresentanza, beneficenza, sponsoring e consimili;
- 6.2.5 Rapporti con enti collegati finalizzati alla conclusione di contratti nonché all'orientamento della politica aziendale in tal senso.
- 6.2.6 rapporti con amministratori e collaboratori coinvolti in procedimenti giudiziari;

6.2.7 scelta e assunzione del personale.

6.3 Destinatari

Il presente capitolo si riferisce alle condotte tenute da amministratori, dirigenti e collaboratori che svolgono le loro mansioni in settori identificati come a rischio da AAR, nonché ai collaboratori esterni, partner commerciali, nonché tutti coloro che agiscono in nome o per conto dell'azienda, tutti detti „destinatari“.

6.4 Norme di comportamento

È comunque previsto il dovere dei destinatari di:

- Attenersi rigorosamente a leggi e direttive in materia di circolazione e spesa di denaro;
- Attenersi rigorosamente a leggi e direttive in materia finanziaria ed operativa;
- Verificare attentamente la clientela, gli affari dell'azienda e comunque tutti i processi operativi secondo le direttive interne.

È inoltre espresso dovere dei destinatari:

- Attenersi rigorosamente a leggi e direttive, in particolare i regolamenti che limitino i pagamenti in contanti, ed impedire che il sistema finanziario dell'azienda sia abusivamente destinato a supportare associazioni criminali o attività criminali transnazionali;
- Conoscere i propri clienti e partner commerciali di modo da proteggere il sistema finanziario dell'azienda da rischi di riciclaggio di denaro. AAR non assumerà o proseguirà attività con soggetti che non garantiscano il rispetto della normativa vigente e dei regolamenti aziendali;
- Ogni attività a rischio deve comunque essere verbalizzata di modo da documentare le caratteristiche dell'attività, i processi decisionali, le deleghe esistenti ed i controlli intervenuti;
- Gli incarichi professionali attribuiti a collaboratori esterni e le retribuzioni ad essi riconosciute devono essere definiti e comunque specificati nella gestione dei relativi appalti.
- Coloro che esercitano una funzione di controllo su entrate e uscite devono essere particolarmente avveduti nell'assolvimento a questi compiti e segnalare senza indugio eventuali irregolarità.

7 Delitti di riciclaggio di denaro, autoriciclaggio, ricettazione ed utilizzo di denaro di provenienza illecita

7.1 Norme di legge

Il presente capitolo si riferisce ai delitti enumerati dall'art. 25-octies D.lgs. 231/2001:

Art. 648 c.p. – Ricettazione

Fattispecie: è punito chi, al fine di assicurare a sé o ad altri un profitto acquista, riceve o occulta denaro o cose provenienti da un delitto o comunque s'intromette nel farli acquistare, ricevere o occultare.

Art. 648-bis c.p. – Riciclaggio

Fattispecie: è punito chi sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo ovvero compie in relazione a loro altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza.

Art. 648-ter c.p. – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Fattispecie: è punito chi, fuori dai casi visti sopra, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o utilità provenienti da delitto.

Art. 648 – ter 1 c.p. – Autoriciclaggio

Fattispecie: è punito l'autore di un delitto non colposo che impieghi, sostituisca, trasmetta o immetta in attività finanziarie, economiche, imprenditoriali o speculative i proventi del reato stesso, che siano denaro, altri beni o comunque utilità, impiegando artifici e raggiri per occultare la provenienza di detti proventi.

L'impiego e utilizzo di detti beni esclusivamente in ambito privato, ad esempio per spese personali, non è punibile.

Il delitto è aggravato se commesso in ambito bancario o finanziario o se comunque è in relazione ad attività della criminalità organizzata.

7.2 Aree di rischio

AAR è un'azienda di servizi attiva nell'ambito della gestione di flussi, procedure e piattaforme informatiche di pagamento. **La società non procede però all'incasso di denaro** presso la sede tramite servizio di sportello ma si avvale per le riscossioni principalmente della **piattaforma nazionale dei pagamenti pagoPA**, nonché, in taluni specifici casi, di **bonifici di contanti su propri conti correnti. Tutti i pagamenti risultano dunque tracciabili.**

Pare dunque improbabile che in questo settore i delitti elencati all'art. 25 octies D.lgs. GvD 231/2001 vengano a verificarsi.

Le aree di rischio identificate dall'azienda in materia di ricettazione e riciclaggio sono le seguenti:

- acquisto, detenzione e trasferimento di denaro o beni di provenienza illecita o intermediazione in tal senso (ricettazione);
- sostituzione e trasferimento di denaro o altri beni derivanti da attività criminosa (riciclaggio);
- utilizzo in ambito economico – finanziario di denaro o altri beni di provenienza illecita;
- redazione dei bilanci e comunque di documenti riguardanti la situazione economica e patrimoniale della società;
- Ambito delle dichiarazioni fiscali e tributarie, nonché in generale dichiarazioni e denunce alle autorità fiscali e tributarie;

Le attività aziendali da considerarsi particolarmente a rischio in questo senso sono le seguenti:

- operazioni finanziarie di qualunque genere;
- investimenti di qualunque genere;
- Sponsoring;
- finanziamenti di qualunque genere.
- Calcolo delle imposte dovute

Il consiglio d'amministrazione può in ogni momento integrare le aree di rischio elencate sopra, richiedendo il parere dell'organo di vigilanza che ha il compito di definire i relativi presupposti e di indicare le misure opportune.

7.3 Destinatari

Il presente capitolo si riferisce alle condotte tenute da amministratori, dirigenti e collaboratori che svolgono le loro mansioni in settori identificati come a rischio di AAR, nonché ai collaboratori esterni, partners commerciali, nonché tutti coloro che agiscono in nome o per conto dell'azienda, tutti detti „destinatari“.

7.4 Regole di comportamento

È dovere dei destinatari di:

- Attenersi rigorosamente a leggi e direttive in materia di circolazione e spesa di denaro;
- Attenersi rigorosamente a leggi e direttive in materia finanziaria ed operativa;

È inoltre espresso dovere dei destinatari:

- Attenersi rigorosamente a leggi e direttive, in particolare i regolamenti che limitino i pagamenti in contanti, ed impedire che il sistema finanziario dell'azienda sia abusivamente destinato a supportare delitti di riciclaggio;
- Conoscere i propri clienti e partner commerciali di modo da proteggere il sistema finanziario dell'azienda da rischi di riciclaggio di denaro.
- Conoscere i propri clienti e partner commerciali di modo da proteggere il sistema finanziario dell'azienda da rischi di riciclaggio di denaro. AAR non assumerà o proseguirà attività con soggetti che non garantiscano il rispetto della normativa vigente e dei regolamenti aziendali;
- Ogni attività a rischio deve comunque essere verbalizzata di modo da documentare le caratteristiche dell'attività, i processi decisionali, le deleghe esistenti ed i controlli intervenuti;
- Gli incarichi professionali attribuiti a collaboratori esterni e le retribuzioni ad essi riconosciute devono essere definiti e comunque specificati nella gestione dei relativi appalti.
- Coloro che esercitano una funzione di controllo su entrate e uscite devono essere particolarmente avveduti nell'assolvimento a questi compiti e segnalare senza indugio eventuali irregolarità.

8 Delitti di falsificazione di monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo nonché contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli o disegni

8.1 Norme di legge

Il presente numero si riferisce al delitto di falsificazione di monete, di carte di pubblico credito e in valori di bollo giusta il disposto dell'art. 25-bis del D.lgs. 231/2001.

8.1.1 Falsificazione di monete, carte di pubblico credito e in valori di bollo



Art. 453 c.p. – Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate

Fattispecie: falsificazione o alterazione intenzionale, importazione, spendita o detenzione di denaro falsificato o alterato, allo scopo di metterlo in circolazione e previo accordo con il falsario.

Art. 454 c.p. – Alterazione di monete

Fattispecie: alterazione o falsificazione di denaro materialmente commesse come sopra.

Art. 455 c.p. – Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate

Fattispecie: importazione, acquisto e detenzione di monete false senza che vi sia accordo con il falsario.

Art. 457 c.p. – Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede.

Fattispecie: spendita e messa in circolazione di monete contraffatte o alterate, ricevute in buona fede.

Art. 459 c.p. – Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati

Fattispecie: Il delitto si manifesta in condotte analoghe a quelle previste dagli artt. 453, 455, 457 c.p., ma ha ad oggetto valori di bollo.

Art. 460 c.p. – Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o valori di bollo

Fattispecie: fabbricazione o detenzione della filigrana falsa in oggetto.

Art. 461 c.p., – Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori o di carta filigranata.

Fattispecie: fabbricazione, acquisto, detenzione vendita di filigrane ed altri strumenti utili a commettere falsi monetari.

Art. 464 c.p. – Uso di valori di bollo contraffatti o alterati

Fattispecie: il semplice utilizzo di valori di bollo contraffatti o alterati.

Art. 493 ter c.p. - Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento

Fattispecie: utilizzo indebito, al fine di trarne profitto, di carte di credito o di pagamento, ovvero di qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi.

Art. 493 quater – Detenzione e diffusione di apparecchiature o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Fattispecie: sanziona chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a se' o a altri

apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati.

8.1.2 Aree di rischio

AAR è un'azienda di servizi attiva nell'ambito della gestione di flussi, procedure e piattaforme informatiche di pagamento, che tuttavia non gestisce pagamenti diretti né intrattiene un servizio sportello destinato ai pagamenti, per cui pare improbabile che in questo settore possano realizzarsi i delitti di cui all'art. 25-bis del D.lgs. 231/2001.

Le aree di rischio identificate da AAR in materia di ricettazione e riciclaggio sono le seguenti:

- In ambito bancario messa in circolazione di valori contraffatti;
- Operazioni con clienti non sufficientemente identificati e comunque rischi in ambito di circolazione di denaro contante;

Il consiglio d'amministrazione può in ogni momento integrare le aree di rischio elencate sopra, richiedendo il parere dell'organo di vigilanza che ha il compito di definire i relativi presupposti e di indicare le misure opportune.

8.1.3 Destinatari

Il presente capitolo si riferisce alle condotte tenute da amministratori, dirigenti e collaboratori che svolgono le loro mansioni in settori identificati come a rischio dell'azienda, nonché ai collaboratori esterni, partner commerciali, nonché tutti coloro che agiscono in nome o per conto dell'azienda, tutti detti „destinatari“.

8.1.4 Norme di comportamento

Tutte le persone che agiscono in nome e/o per conto dell'azienda debbono rigorosamente attenersi alle norme ed ai regolamenti vigenti in tema di fabbricazione, circolazione e spendita di denaro, carte di pubblico credito e in valori di bollo nonché documenti con bollatura in filigrana.

8.2 Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli o disegni

8.2.1 Norme di legge

Il presente numero si riferisce ai delitti di contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli o disegni giusta il disposto dell'art. 25-bis del D.lgs. 231/2001.

Art. 473 c.p. – contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli o disegni

Fattispecie: è punito chi contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati.

Sono protetti altresì brevetti, disegni o modelli industriali nazionali o esteri. Anche qui è punito il semplice uso oltre alla contraffazione o alterazione.

Costituisce comunque presupposto per la sussistenza del reato il rispetto, da parte del titolare, delle norme internazionali e nazionali poste a tutela del diritto d'autore, di marchio e brevetto, quindi della proprietà commerciale ed intellettuale.

Art. 474 c.p. – Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

Fattispecie: Il reato consiste nella introduzione nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, ma anche nella semplice detenzione per la vendita o offerta in vendita, di prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati.

Costituisce comunque presupposto per la sussistenza del reato il rispetto, da parte del titolare, delle norme internazionali e nazionali poste a tutela del diritto d'autore, di marchio e brevetto, quindi della proprietà commerciale ed intellettuale.

8.2.2 Aree di rischio

AAR è un'azienda di servizi attiva nell'ambito della gestione di flussi, procedure e piattaforme informatiche di pagamento, per cui pare improbabile che in questo settore possano realizzarsi i delitti di cui, all'art. 25-bis del D.lgs. 231/2001. Nel settore informatico merita tuttavia un certo riguardo l'utilizzo di programmi e altro software che deve provenire sempre da fonti affidabili in merito al rispetto dei diritti d'autore.

Le aree di rischio identificate da AAR in materia di contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli o disegni sono le seguenti:

- Acquisto e vendita di merci la cui regolare registrazione quanto a marchi e brevetti non sia stata verificata;
- Utilizzo, detenzione e cessione di immagini, documenti, file fotografici e musicali e altri prodotti soggetti a proprietà intellettuale non verificata;
- Operazioni con clienti non sufficientemente identificati;
- Rischi nell'ambito dell'utilizzazione interna di prodotti, modelli e, in generale, di produzione industriale.

Il consiglio d'amministrazione può in ogni momento integrare le aree di rischio elencate sopra, richiedendo il parere dell'organo di vigilanza che ha il compito di definire i relativi presupposti e di indicare le misure opportune.

8.2.3 Destinatari

Il presente capitolo si riferisce alle condotte tenute da amministratori, dirigenti e collaboratori che svolgono le loro mansioni in settori identificati come a rischio di AAR, nonché ai collaboratori esterni, partner commerciali, nonché tutti coloro che agiscono in nome o per conto dell'azienda.

8.2.4 Norme di comportamento

Tutte le persone che agiscono in nome e/o per conto dell'azienda debbono rigorosamente attenersi alle norme ed ai regolamenti vigenti in tema di produzione, detenzione e cessione di beni soggetti a diritti di marchio o brevetto nazionali o esteri, di immagini protette, documenti, files fotografici e musicali o comunque prodotti soggetti a proprietà intellettuale o industriale, nonché modelli e disegni.

9 Delitti commessi a scopo di terrorismo o dell'eversione dell'ordine democratico

9.1 Norme di legge

Il presente capitolo si riferisce ai delitti previsti dall'art. 25-*quater* del D.Lgs. 231/2001 e dal codice penale.

Art. 270-bis c.p. – Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico.

Fattispecie: la norma punisce la promozione, la costituzione, l'organizzazione, la direzione o il finanziamento di associazioni che si propongono, il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

Art. 280 c.p. – Attentato per finalità terroristiche o di eversione.

Fattispecie: la norma punisce chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita o all'incolumità di una persona.

Art. 289-bis c.p. – Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione.

Fattispecie: la norma punisce chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona.

I reati descritti possono presentarsi anche in forma indiretta, ad es. finanziando o favoreggiando un'organizzazione terroristica.

9.2 Aree di rischio

Considerata la particolare realtà aziendale di AAR può sostanzialmente escludersi che i reati di cui sopra possano essere realizzati in maniera diretta.

É comunque dovere dei destinatari:

- Rispettare le leggi ed i regolamenti in tema di movimentazione e spendita di denaro;
- Rispettare le leggi ed i regolamenti in ambito finanziario e operativo.

Il consiglio d'amministrazione può in ogni momento integrare le aree di rischio elencate sopra, richiedendo il parere dell'organo di vigilanza che ha il compito di definire i relativi presupposti e di indicare le misure opportune.

9.3 Destinatari

Il presente capitolo si riferisce alle condotte tenute da amministratori, dirigenti e collaboratori che svolgono le loro mansioni in settori identificati come a rischio da AAR, nonché ai collaboratori esterni, partner commerciali, nonché tutti coloro che agiscono in nome o per conto dell'azienda.

9.4 Norme di comportamento

Sono di seguito definite le norme di comportamento che l'azienda deve adottare per evitare di essere coinvolta in uno dei reati a scopo terroristico o eversivo descritti dalla legge.

In via di principio vanno definiti i seguenti principi:

- La conoscenza della clientela, dei fornitori e dei partner commerciali si basa sull'ottenimento di informazioni idonee ad escludere il collegamento con associazioni criminali e terroristiche;
- Le norme di legge e regolamento nonché le direttive interne in materia di antiriciclaggio devono essere comunicate ai collaboratori e rispettate rigorosamente.

10 Delitti contro la personalità individuale

10.1 Norme di legge

Il presente capitolo (delitti contro la personalità individuale) si riferisce ai reati compresi nel codice penale ed enumerati dagli artt. 25-quater e 25-quinquies D.lgs. 231/2001:

Art. 600 c.p. – Riduzione e mantenimento in schiavitù o in servitù

Fattispecie: esercitare su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà mantenendola in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali e comunque sfruttandola.

Art. 600-bis c.p. – Prostituzione minorile

Fattispecie: sfruttamento della prostituzione minorile.

Art. 600-ter c.p. – Pornografia minorile

Fattispecie: sfruttamento di minori per produrre materiale pornografico. Sono puniti la produzione, il commercio, la cessione anche gratuita, la pubblicazione di detto materiale.

Art. 600-quater c.p. – Detenzione di materiale pornografico

Fattispecie: detenzione del materiale di cui sopra.

Art. 600-quater, comma 1, c.p. – Pornografia virtuale

Fattispecie: l'utilizzo di materiale virtuale per commettere i fatti di cui sopra.

Art. 600-quinquies c.p. – Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile

Fattispecie: organizzare o propagandare viaggi finalizzati allo sfruttamento della prostituzione minorile.

Art. 601 e Art. 602 c.p. – Tratta di persone

Fattispecie: Traffico con persone ridotta in schiavitù secondo l'art. 600 c.p.

Art. 583-bis c.p. – Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

Fattispecie: mutilazione rituale degli organi genitali femminili praticata in alcune culture.

10.2 Aree di rischio

In considerazione della realtà aziendale di AAR si può ritenere sostanzialmente escluso che i reati anzidetti possano presentarsi in maniera diretta. In merito alle fattispecie delittuose della pornografia informatica e virtuale un particolare riguardo andrà prestato all'utilizzo dei sistemi informatici e telematici aziendali.

10.3 Destinatari

Il presente capitolo si riferisce alle condotte tenute da amministratori, dirigenti e collaboratori che svolgono le loro mansioni in settori identificati come a rischio di AAR, nonché ai collaboratori esterni, partner commerciali, nonché tutti coloro che agiscono in nome o per conto dell'azienda.

10.4 Norme di comportamento

Sono di seguito definite le norme di comportamento che l'azienda deve adottare per evitare di essere coinvolta in uno dei reati contro la personalità individuale descritti dalla legge.

Vigono i seguenti principi:

- Conoscenza di fornitori, clienti e partner commerciali, basata sull'acquisizione di informazioni idonee, di modo da evitare il contatto con persone implicate in attività criminose;
- Le disposizioni di legge ed i regolamenti interni in merito alle attività finanziarie ed all'utilizzo degli strumenti informatici devono essere comunicate ai collaboratori e rispettate rigorosamente;
- Le disposizioni di legge ed i regolamenti interni in merito alla sicurezza dei sistemi informatici devono essere rigorosamente osservate.

11 Delitti contro l'industria e il commercio

11.1 Norme di legge

Il presente capitolo si riferisce ai reati compresi nel codice penale ed enumerati dall'art. 25 bis D.Lgs. 231/2001:

Art. 513 c.p. – Turbata libertà dell'industria e del commercio



Fattispecie: impiego di violenza sulle cose ovvero di mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.

Art. 513-bis c.p. – Illecita concorrenza con minaccia o violenza

Fattispecie: atti illeciti di concorrenza commessi con violenza o minaccia.

Art. 514 c.p. – Frodi contro le industrie nazionali.

Fattispecie: vendita sui mercati nazionali o esteri di prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagionando un danno all'industria nazionale.

Art. 515 c.p. – Frode nell'esercizio del commercio

Fattispecie: è punito chi, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita.

Art. 516 c.p. – Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine

Fattispecie: la vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine.

Art. 517 c.p. – Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

Fattispecie: il fatto di mettere in vendita o mettere altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

Art. 517-ter c.p. – Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale

Fattispecie: è punito chi, potendo conoscere l'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso.

Art. 517-quater c.p. – Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari

Fattispecie: contraffazione o comunque alterazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari.

11.2 Aree di rischio

Considerata la natura di società di servizi nonché di società in house della Provincia di AAR, che non esercita attività commerciali o produttive, non agisce in ambito concorrenziale e non riveste la qualità di impresa commerciale in senso proprio, si può escludere la realizzazione diretta delle fattispecie criminoso elencate sopra.

11.3 Destinatari

Il presente capitolo si riferisce alle condotte tenute da amministratori, dirigenti e collaboratori che svolgono le loro mansioni in settori identificati come a rischio da AAR, nonché ai collaboratori esterni, partner commerciali, nonché tutti coloro che agiscono in nome o per conto dell'azienda.

11.4 Norme di comportamento

Tutti coloro che agiscono in nome o per conto di AAR devono rispettare rigorosamente le leggi ed i regolamenti vigenti.

12 Delitti in violazione del diritto d'autore e della proprietà industriale

12.1 Norme di legge

Il presente capitolo è riferito ai reati contenuti nella legge n. 633 del 22.04.1941 (c.d. legge sul diritto d'autore) ed elencati dall'art. 25-novies del D.lgs. 231/2001:

Art. 171, comma I, lettera a) bis, della legge su riportata punisce la pubblicazione illegittima di un'opera tutelata dalla legge sul diritto d'autore su sistemi e reti telematiche, le pene sono aggravate se l'opera non era destinata alla pubblicazione oppure viene deformata, abbreviata o comunque alterata e ne risulti menomato l'onore o il prestigio dell'autore.

Art. 171-bis punisce l'illecita duplicazione di programmi informatici su supporti sprovvisti del contrassegno S.i.a.e. o la loro importazione, cessione, vendita o semplice detenzione. Il reato è esteso ai programmi o mezzi utilizzabili per rimuovere o eludere i dispositivi applicati a protezione di programmi informatici. Sono inoltre puniti (comma II) l'esecuzione pubblica, la distribuzione, la vendita di banche dati, l'accesso ad esse o la loro consultazione o utilizzo in violazione delle norme S.i.a.e. e senza l'autorizzazione dell'autore, nonché in violazione delle norme generali poste a tutela del diritto d'autore (Art. 102-bis und 102-ter)

Art. 171-ter punisce l'illecita duplicazione, distribuzione o riproduzione di ogni opera musicale, cinematografica, letteraria, scientifica, anche se esistente solo in forma digitale, nonché la sua illecita locazione, vendita, cessione o esecuzione o la sua detenzione o noleggio. Viene inoltre perseguita la produzione e distribuzione di programmi o altri strumenti che permettano l'accesso illecito a trasmissioni codificate, programmi o banche dati o consentano di aggirare dispositivi di sicurezza informatici. Le pene sono aggravate se le copie o le opere illecitamente utilizzate sono più di cinquanta o se è stato realizzato un profitto particolarmente rilevante. Un'attenuante può consistere nella tenuità particolare del fatto.
Il semplice utilizzo non è punibile.

Art. 171-septies estende le pene dei reati sopra descritti alle false dichiarazioni ed al mancato adempimento degli obblighi S.i.a.e. da parte dei soggetti obbligati.

Art. 171-octies punisce l'illecita produzione di programmi d'accesso, codici d'accesso e simili dispositivi, che consentano l'accesso a programmi criptati e similari.
Ai sensi dell'**Art. 171-quinquies**, qualora uno dei reati qui riportati sia commesso nell'ambito di un'attività commerciale, il Questore può disporre la chiusura provvisoria dell'azienda fino a tre mesi, indipendentemente dalle altre misure che il Giudice potrà disporre ai sensi del D.lgs. 231/2001.

12.2 Aree di rischio

Le aree di rischio identificate da AAR in relazione ai delitti commessi in violazione del diritto d'autore e della proprietà industriale sono:

- La violazione dei diritti d'autore, dei segni distintivi e delle denominazioni commerciali e dei marchi;
- Utilizzo di sistemi informatici e telematici, di reti o programmi informatici;
- Adempimento agli obblighi S.i.a.e.;
- Produzione di programmi informatici e loro cessione utilizzando opere soggette a diritto d'autore o parti di esse;
- Realizzazione di comunicazioni al pubblico, riviste, materiale pubblicitario ecc. utilizzando opere soggette a diritto d'autore o parti di esse;
- Accesso a apparecchiature di riproduzione, duplicazione o copiatura, apparecchi di decrittazione o crittazione.

Il consiglio d'amministrazione può in ogni momento integrare le aree di rischio elencate sopra, richiedendo il parere dell'organo di vigilanza che ha il compito di definire i relativi presupposti e di indicare le misure opportune.

12.3 Destinatari

Il presente capitolo si riferisce alle condotte tenute da amministratori, dirigenti e collaboratori che svolgono le loro mansioni in settori identificati come a rischio dall'azienda, nonché ai collaboratori esterni, partner commerciali, nonché tutti coloro che agiscono in nome o per conto dell'azienda.

12.4 Norme di comportamento

Tutti coloro che agiscono in nome o per conto dell'azienda devono rispettare rigorosamente le leggi e i regolamenti vigenti in materia di protezione del diritto d'autore e della proprietà industriale. In particolare, è d'obbligo rispettare norme e regolamenti interni con particolare riguardo alle seguenti attività:

- Produzione e vendita di programmi informatici;
- Acquisto o utilizzo di programmi informatici o di parti di essi;
- Richiesta di contrassegni S.i.a.e. per opere tutelate proprie;
- Accesso dei propri collaboratori a fotocopiatrici e altri dispositivi di duplicazione e copiatura anche di natura informatica;
- Accesso di terzi ai propri sistemi, banche dati e reti;
- Accesso a sistemi, banche dati e reti di terzi;
- Utilizzo di programmi, opere cinematografiche, musicali o letterarie di terzi o altre opere soggette alla normativa di tutela del diritto d'autore;
- Utilizzo di banche dati proprie o di programmi da parte di terzi;
- Marchi, brevetti e diritti d'autore.

Si ribadisce che nell'attività aziendale è necessario attenersi ai principi generali di correttezza nell'utilizzo di opere d'ingegno tutelate, astenendosi da ogni attività illegale.

13 Delitto di induzione a non rendere

dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

13.1 Norme di legge

Il presente capitolo si riferisce al reato di cui all'art. 377-bis del codice penale. Richiamato dall'art. 25-decies del D.lgs. 231/2001.

Art. 377-bis c.p. – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Fattispecie: Induzione di una persona con violenza o minaccia o mediante l'offerta di denaro o altre utilità a non rendere dichiarazioni o a renderle false se queste sono rivolte all'autorità giudiziaria nell'ambito di un processo penale.

13.2 Aree di rischio

L'area di rischio identificata da AAR in relazione al presente reato consiste nel coinvolgimento dell'azienda in un processo penale.

Il consiglio d'amministrazione può in ogni momento integrare le aree di rischio elencate sopra, richiedendo il parere dell'organo di vigilanza che ha il compito di definire i relativi presupposti e di indicare le misure opportune.

13.3 Destinatari

Il presente capitolo si riferisce alle condotte tenute da amministratori, dirigenti e collaboratori che svolgono le loro mansioni in settori identificati come a rischio da AAR, nonché ai collaboratori esterni, partner commerciali, nonché tutti coloro che agiscono in nome o per conto dell'azienda.

13.4 Regole di comportamento

Tutti coloro che agiscono in nome o per conto dell'azienda devono rispettare rigorosamente le leggi e i regolamenti vigenti in materia di testimonianza in giudizio. In particolare, è d'obbligo garantire:

- Che non vi sia alcuna influenza, nemmeno indiretta su collaboratori o terzi per influenzarne le dichiarazioni in giudizio;

Si ribadisce che nell'attività commerciale è necessario attenersi ai principi generali di correttezza anche in questo settore, astenendosi da ogni attività illegale.

14 Reati ambientali

14.1 Norme di legge

Il presente capitolo fa riferimento ai delitti elencati dall'art. 25-undecies D.lgs. 231/2001.

14.1.1. Reati compresi nel codice penale; Art. 452 bis, 452 quater, 452 quinquies, 452 sexies, 452 octies, 727-bis e 733-bis c.p.

a) Art. 452-bis c.p. (Inquinamento ambientale).

Fattispecie: la compromissione o il deterioramento significativi e misurabili delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento e' prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, il delitto è aggravato.

b) Art. 452-quater c.p. (Disastro ambientale).

Fattispecie: Fuori dai casi previsti cagionare un disastro ambientale alternativamente mediante l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema, o qualora l'eliminazione dell'alterazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali, oppure offendendo la pubblica incolumità o in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

c) Art. 452-quinquies c.p. (Delitti colposi contro l'ambiente).

Se taluno dei fatti previsti e' commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite.

d) Art. 452-sexies c.p. (Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività).

Fattispecie: il reato punisce chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, nonché di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena e' ulteriormente aumentata.

e) Art. 452-octies c.p. (Circostanze aggravanti).

Fattispecie: I reati previsti sono aggravati quando essi sono commessi in relazione ad associazioni criminali o quando tali associazioni sono costituite allo scopo di commettere tali reati

f) Art. 727-bis c.p. – Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette

Fattispecie: a parte i fatti ammessi dalla legge, la commissione dei fatti descritti sopra in danno a specie protette.

Sono esclusi i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

g) Art. 733-bis c.p. – Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto

Fattispecie: Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto o deterioramento del suo stato di conservazione.

14.1.2. Reati di cui all'art. 137 D.lgs. n. 152 del 3.04.2006, comma, 3, 5 primo periodo e 13

a) Contravvenzioni ai sensi dei commi 3, 5, primo periodo e 13;

- **comma 3**, scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4;
- **comma 5, primo periodo**; nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superamento dei valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure dei limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1.
- **comma 13**. scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

b) Contravvenzioni ai sensi dei commi 2, 5 secondo periodo, e 11,

- **comma 2** (in relazione al comma 1); apertura o comunque scarico di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure effettuazione o mantenimento di detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, solo quando le condotte riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.
- **comma 5, secondo periodo**; scarico di acque reflue industriali, che contengano sostanze di cui alla tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5.
- **comma 11**; mancato rispetto dei divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 (scarico nel sottosuolo o nelle falde acquifere).

14.1.2.1. Reati di cui all'art. 256, D.Lgs. n. 152 del 3.04.2006, (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata): comma 1, lett. a), e 6, secondo periodo, 1, lett. b), 3, primo periodo, e comma 5 e 3, secondo periodo;

- **comma 1, lett. a), e 6, secondo periodo**; raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 21 se si tratta di rifiuti non pericolosi; deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), se i quantitativi non superano i duecento litri o quantità equivalenti.



- **comma 1, lett. b), 3, primo periodo;** raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 21 se si tratta di rifiuti pericolosi nonché realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata destinata a rifiuti non pericolosi;
- **comma 5 e 3, secondo periodo;** miscelazione di rifiuti o gestione di una discarica non autorizzata destinata a rifiuti pericolosi;

14.1.2.2. Reati di cui all'art. 257, D.lgs. n. 152 del 3.04.2006 (Bonifica dei siti): commi 1 e 2

- **comma 1,** inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni la soglia di rischio, se il soggetto non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti.
- **comma 2,** se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.
(In questo tipo di reati la sospensione della pena viene subordinato all'esecuzione delle misure di bonifica e ripristino previste dalla legge!)

14.1.2.3. Reato di cui all'art. 258, D.lgs. n. 152 del 3.04.2006 (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari) comma 4, secondo periodo:

Predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornire false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e fare uso di un certificato falso durante il trasporto.

14.1.2.4. Reato di cui all'art. 259, D.lgs. n. 152 del 3.04.2006 (Traffico illecito di rifiuti), comma 1:

Spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, se si tratta di rifiuti pericolosi il reato è aggravato². (Alla condanna segue la confisca del veicolo utilizzato per il trasporto!)

14.1.2.5. Reato di cui all'art. 260, D.lgs. n. 152 del 3.04.2006 (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti):

² Ai sensi dell'art. 26 Reg. CEE 259/93 costituisce traffico illecito qualsiasi spedizione di rifiuti:

- a) effettuata senza che la notifica sia stata inviata a tutte le autorità competenti interessate conformemente al presente regolamento,
- b) effettuata senza il consenso delle autorità competenti interessate, ai sensi del presente regolamento, o
- c) effettuata con il consenso delle autorità competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frode, o
- d) non concretamente specificata nel documento di accompagnamento, o
- e) che comporti uno smaltimento o un recupero in violazione delle norme comunitarie o internazionali, o
- f) contraria alle disposizioni degli articoli 14, 16, 19 e 21.

- al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, il soggetto cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti. Se il fatto riguarda rifiuti radioattivi il reato è aggravato.

(Per questi reati la sospensione della pena può essere subordinata all'eliminazione di eventuali danni o pericoli ambientali! I responsabili incorrono in una serie di divieti tra cui quello di dirigere imprese commerciali, ricoprire cariche pubbliche ed esclusione da contratti con amministrazioni pubbliche)

14.1.2.6. Reato di cui all'art. 260 bis, D.lgs. n. 152 del 3.04.2006 (Sistri): commi 6, 7, periodo secondo e terzo e 8, periodo primo e secondo;

- **comma 6:** nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito sistri, false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti;
- **comma 7, periodo secondo e terzo:** Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Lo stesso vale per colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.;
- **comma 8, periodo primo e secondo** Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI – AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito e la pena nel caso di rifiuti pericolosi è aumentata.

14.1.2.7. Reato di cui all'art. 279, D.lgs. n. 152 del 3.04.2006 (Sanzioni), comma 5: nell'esercizio di uno stabilimento, il soggetto viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente, se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Alcune delle contravvenzioni qui descritte possono comportare, in caso di recidiva reiterata, la **sanzione accessoria** del divieto di attività definitivo o comunque il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione ed il divieto generico di fare pubblicità ai prodotti dell'impresa

14.1.3.Reati di cui alla legge n. 150 del 7. febbraio 1992 (Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, nonché' norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica):

14.1.3.1. Contravvenzioni di cui all'art. 1, commi 1 e 2, art. 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4

- Art. 1, commi. 1 e 2; in caso di esemplari indicati nell'allegato A, appendice I e nell'allegato C, parte 1, del regolamento (CEE) n. 3626/82:

- a) Importazione, esportazione di specie senza i certificati o le autorizzazioni perviste;
- b) Mancato rispetto delle norme per la tutela dell'incolumità degli esemplari dettate dalla licenza o certificato emessi ai sensi dei regolamenti CE n. 338/97 del 9.12.1996 e n. 939/97;
- c) Utilizzo di esemplari in deroga alle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni o dichiarazioni che siano state rilasciate contestualmente alla licenza d'importazione o successivamente;
- d) trasporto o transito anche per conto di terzi di esemplari sprovvisti delle necessarie autorizzazioni o licenze ai sensi del reg. CE n. 939/97 nonché, ove applicabile, della convenzione di Washington sulla protezione delle specie animali;
- e) Commercio in violazione della presente legge o dei regolamenti CE n. 338/97 del 9.12.1996 e n. 939/97 con piante artificialmente moltiplicate;
- f) Detenzione ai fini di profitto, acquisto, vendita, esportazione, esposizione e detenzione ai fini di vendita, offerta o cessione di esemplari sprovvisti della necessaria documentazione.

Le pene sono aggravate in caso di recidiva oppure se i fatti sono commessi nell'ambito di un'attività imprenditoriale.

- **Art. 2, commi 1 e 2:** reati come sopra ma riguardanti esemplari che ricadono nelle previsioni degli allegati B e C, Reg. CE n. 338/97.

- **Art. 6, comma 4: Divieto generico di possedere mammiferi o rettili,** Divieto generale di detenzione non autorizzata di esemplari vivi di mammiferi o rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi o rettili provenienti da riproduzioni in cattività compresi nell'elenco allegato alla legge che possano costituire un pericolo per la salute pubblica.

14.1.3.2. Reati di cui al codice penale richiamati dall'art. 3-bis, comma 1:

Vari reati previsti dall'art. 16, § 1, lettere a), c), d), e), e l), del reg. CE n. 338/97³ relativi alla falsificazione o alterazione abusiva di certificati, licenze, comunicazioni di importazione, dichiarazioni e comunicazioni rilasciati per ottenere una licenza o una certificazione e soggetti al codice penale.

³ Articolo 16 (Sanzioni)

Gli Stati membri adottano i provvedimenti adeguati per garantire che siano irrogate sanzioni almeno per le seguenti violazioni del presente regolamento:

- a) introduzione di esemplari nella Comunità ovvero esportazione o riesportazione dalla stessa, senza il prescritto certificato o licenza ovvero con certificato o licenza falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza l'autorizzazione dell'organo che li ha rilasciati;
- b) inosservanza delle prescrizioni specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità del presente regolamento;
- c) falsa dichiarazione oppure comunicazione di informazioni scientemente false al fine di conseguire una licenza o un certificato;
- d) uso di una licenza o certificato falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza autorizzazione, come mezzo per conseguire una licenza o un certificato comunitario ovvero per qualsiasi altro scopo rilevante ai sensi del presente regolamento;
- e) omessa o falsa notifica all'importazione;
- f) il trasporto di esemplari vivi non correttamente preparati in modo da ridurre al minimo il rischio di lesioni, danno alla salute o maltrattamenti;
- g) uso di esemplari delle specie elencate nell'allegato A difforme dall'autorizzazione concessa all'atto del rilascio della licenza di importazione o successivamente;
- h) commercio di piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b);
- i) il trasporto di esemplari nella o dalla Comunità ovvero transito attraverso la stessa senza la licenza o il certificato prescritti rilasciati in conformità del regolamento e, nel caso di esportazione o riesportazione da un paese terzo parte contraente della Convenzione, in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
- j) acquisto, o offerta di acquisto, acquisizione a fini commerciali, uso a scopo di lucro, esposizione al pubblico per fini

14.1.4. Reati di cui all'art. 3, comma 6, legge n. 459 del 28.12.1993 (abrogata)

14.1.5. Reati di cui al D.lgs. del 6 novembre 2007, n. 202, Art. 8, commi 1 e 2, Art. 9, commi 1 e 2.

Inquinamento doloso o colposo delle acque marine, commesso dal capitano o dall'equipaggio di una nave. Il reato è aggravato dal peggioramento duraturo della qualità delle acque, dal danneggiamento di specie animali o vegetali oppure dal cagionamento di un anno la cui eliminazione sia particolarmente costosa o difficoltosa.

14.2. Aree di rischio

AAR è un'azienda attiva nel settore terziario che non esercita attività produttive o comunque portatrici di un particolare rischio ambientale che vada al di là dello smaltimento dei rifiuti ordinari.

Le aree di rischio identificate da AAR in relazioni ai reati ambientali sono le seguenti:

- Gestione dei rifiuti e delle acque reflue;
- Smaltimento e recupero dei rifiuti;
- Rilascio di certificati e dichiarazioni in ambito ambientale (particolarmente smaltimento e trasporto);
- Adempimento degli obblighi dichiarativi di legge in ambito ambientale;

Il consiglio d'amministrazione può in ogni momento integrare le aree di rischio elencate sopra, richiedendo il parere dell'organo di vigilanza che ha il compito di definire i relativi presupposti e di indicare le misure opportune.

14.3. Destinatari

Il presente capitolo si riferisce alle condotte tenute da amministratori, dirigenti e collaboratori che svolgono le loro mansioni in settori identificati come a rischio dall'azienda, nonché ai collaboratori esterni, partner commerciali, nonché tutti coloro che agiscono in nome o per conto dell'azienda.

14.4. Norme di comportamento

Tutti coloro che agiscono in nome o per conto dell'azienda devono rispettare rigorosamente e senza eccezioni le leggi ed i regolamenti vigenti in materia ambientale. In particolare, è necessario attenersi alle seguenti norme settoriali e prescrizioni interne relative ai seguenti settori:

-
- commerciali, alienazione nonché detenzione, offerta o trasporto a fini di alienazione, di esemplari in violazione dell'articolo 8;
 - k) uso di una licenza o di un certificato per un esemplare diverso da quello per il quale sono stati rilasciati;
 - l) falsificazione o alterazione di qualsiasi licenza o certificato rilasciati in conformità del presente regolamento;
 - m) Rigetto di un'istanza di importazione nella Comunità o esportazione o riesportazione dalla Comunità ai sensi dell'art. 6, comma 3.



- Produzione e vendita di qualunque materiale rilevante in materia ambientale;
- Utilizzo, stoccaggio e deposito di materiali rilevanti in materia ambientale;
- Smaltimento di rifiuti sia mediante conferimento diretto sia tramite terzi;
- Smaltimento acque reflue;
- Filtraggio di emissioni gassose;
- Rilascio e richiesta di certificazioni e dichiarazioni;
- Compilazione di comunicazioni e modelli vari;
- Trasporto di rifiuti;
- Nell'usufruire dei servizi di terzi è necessario verificare la conformità alla normativa delle relative prestazioni;
- Attualizzazione e rinnovo di eventuali certificazioni e protocolli in ambito ambientale.

Si ribadisce che nell'attività aziendale è necessario attenersi ai principi generali di correttezza anche in questo settore, astenendosi da ogni attività illegale.

Le indicazioni contenute nel presente documento sono redatte in forma generica senza considerare che possono esservi processi interni che dettano prescrizioni più accurate, nel qual caso andrà sempre applicata la regola più restrittiva.



15 Delitti in materia di immigrazione

15.1 Norme di legge

Il presente capitolo si riferisce al reato di cui all'art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. n. 286 del 25.07.1998, inserito nel codice penale all'art. 377-bis, citato a sua volta dall'art. 25-duodecies D.Lgs. 231/2001.

Art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. 286/98

Fattispecie: assunzione o mantenimento in servizio di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, oppure sia stato revocato o annullato.

Nell'ambito della responsabilità ai sensi del D.Lgs. 231/01 rilevano tuttavia solo i fatti in cui

- Siano impiegati più di tre lavoratori, oppure
- Siano impiegati lavoratori minorenni nelle condizioni su riportate, oppure
- I lavoratori siano addetti a mansioni connotate da particolari situazioni di rischio relativa alla sicurezza sul lavoro.

15.2 Aree di rischio

Le aree identificate da AAR come aree di rischio in relazione ai reati qui descritti sono le seguenti:

- Impiego di lavoratori provenienti da paesi non facenti parte della Comunità europea cui si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 286/98;
- Rispetto delle disposizioni in materia di assunzione e dichiarazioni relative a dipendenti provenienti da paesi non facenti parte della Comunità europea;
- Mancata verifica della documentazione d'ingresso e soggiorno nel territorio dello Stato di lavoratori provenienti da paesi non facenti parte della Comunità europea;
- Particolare attenzione nell'impiego di lavoratori minorenni;
- Rispetto delle disposizioni dettate in materia di sicurezza sul lavoro e per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Il consiglio d'amministrazione può in ogni momento integrare le aree di rischio elencate sopra, richiedendo il parere dell'organo di vigilanza che ha il compito di definire i relativi presupposti e di indicare le misure opportune.

15.3 Destinatari

Il presente capitolo si riferisce alle condotte tenute da amministratori, dirigenti e collaboratori che svolgono le loro mansioni in settori identificati come a rischio, nonché ai collaboratori esterni, partner commerciali, nonché tutti coloro che agiscono in nome o per conto dell'azienda.

15.4 Norme di comportamento



Tutti coloro che agiscono in nome o per conto dell'azienda devono rispettare rigorosamente e senza eccezioni le leggi ed i regolamenti vigenti in materia di immigrazione. In particolare, è necessario attenersi alle seguenti norme settoriali e prescrizioni interne relative ai seguenti settori:

- Nessun lavoratore proveniente da un paese non aderente alla Comunità europea può essere assunto senza attenta verifica del permesso di soggiorno ed essere impiegato quando il permesso stesso risulti scaduto o revocato;
- In generale è necessario attenersi scrupolosamente alle norme sulla sicurezza sul lavoro e per la tutela del lavoro minorile;

Si ribadisce che nell'attività aziendale è necessario attenersi ai principi generali di correttezza anche in questo settore, astenendosi da ogni attività illegale.

16 Delitti in materia di razzismo e xenofobia

16.1 Norme di legge

Il presente capitolo si riferisce ai reati di cui all'art. 3, comma 3-bis, Legge n. 654 del 13 ottobre 1975, a cui rinvia l'art. 25-terdecies D.lgs. 231/2001.

Art. 3, comma 3-bis, Legge 654/1975

Fattispecie: La propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che ne derivi concreto pericolo di diffusione e fondati in tutto o in parte sulla negazione, sulla grave minimizzazione o sull'apologia della Shoah o del genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello Statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.

16.2 Aree di rischio

Le aree identificate dall'azienda come aree di rischio in relazione ai reati qui descritti sono le seguenti:

- gestione di siti e piattaforme internet
- pubblicazione di giornali e riviste
- Comparizioni mediatiche, televisive e radiofoniche
- Contatti con cittadini, clienti e soci nonché con l'utenza, anche telefonico

16.3 Destinatari

Il presente capitolo si riferisce alle condotte tenute da amministratori, dirigenti e collaboratori che svolgono le loro mansioni in settori identificati come a rischio, nonché ai collaboratori esterni, partner commerciali, nonché tutti coloro che agiscono in nome o per conto dell'azienda.

16.4 Regole di comportamento



Tutti coloro che agiscono in nome e/o per conto di AAR devono:

- Verificare, nella gestione di pagine Internet e piattaforme informatiche, in ogni pubblicazione e contatto con il pubblico, verificare rigorosamente espressioni e contenuti si modo da evitare ogni contenuto razzista, xenofobo o comunque in conflitto con le norme di cui sopra.

Si ribadisce che nell'attività aziendale è necessario attenersi ai principi generali di correttezza anche in questo settore, astenendosi da ogni attività illegale.

17 Delitti in materia di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e gioco d'azzardo.

17.1 Norme di legge

Il presente capitolo si riferisce ai reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989 n. 401, reati a cui rinvia l'art. 25-*quaterdecies* D.lgs. 231/2001.

Art. 1, Legge 401/1989

Fattispecie: sanziona colui che offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal CONI e da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo.

Viene altresì sanzionato il partecipante alla competizione che accetta il denaro o l'altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.

Art. 4, Legge 401/1989

Fattispecie: sanziona colui che esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario; colui che comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal CONI, dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'UNIRE.

Inoltre sanziona colui che abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giochi di abilità e chi venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonchè chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione.

17.2 Aree di rischio

Alla luce dell'attività di AAR e della sua qualità di società in house si può ragionevolmente escludere che i reati di cui sopra possano essere commessi dagli organi apicali o dai dipendenti della società nell'interesse o a vantaggio dell'ente.



17.3 Destinatari

Il presente capitolo si riferisce alle condotte tenute da amministratori, dirigenti e collaboratori che svolgono le loro mansioni in settori identificati come a rischio, nonché ai collaboratori esterni, partner commerciali, nonché tutti coloro che agiscono in nome o per conto dell'azienda.

17.4 Regole di comportamento

Tutti coloro che agiscono in nome o per conto di AAR devono rispettare rigorosamente le leggi ed i regolamenti vigenti.

18 Delitti in materia fiscale e contrabbando

18.1 Norme di legge

Il presente capitolo si riferisce al reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, occultamento o distruzione di documenti contabili, sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, reati a cui rinvia l'art. 25-*quinquiesdecies* D.lgs. 231/2001.

L'art. 2 co. 1 del D.lgs. 14 luglio 2020 n. 75 ha introdotto il nuovo co. 1 bis dell'art. 6 D.lgs. 74/2000, il quale prevede la punibilità del tentativo per i delitti di cui agli artt. 2, 3 e 4 D.lgs. 74/2000, qualora gli atti diretti a commettere il delitto siano commessi anche nel territorio di altro Stato membro dell'Unione Europea, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un valore complessivo non inferiore a 10 milioni di euro.

Art. 2, D.lgs. 74/2000

Fattispecie: sanziona chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni elementi passivi fittizi.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Art. 3, D.lgs. 74/2000

Fattispecie: sanziona chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa e' superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, e' superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, e' superiore a euro un



milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, e' superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Art. 4, D.lgs. 74/2000 (limitatamente ai casi in cui il fatto sia commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri ed al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro)

Fattispecie: sanziona chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a euro due milioni.

Art. 5, D.lgs. 74/2000 (limitatamente ai casi in cui il fatto sia commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri ed al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro)

Fattispecie: sanziona chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa sia superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

Sanziona altresì chiunque non presenti, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate sia superiore ad euro cinquantamila.

Art. 8, D.lgs. 74/2000

Fattispecie: sanziona chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Art. 10, D.lgs. 74/2000

Fattispecie: sanziona chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Art. 10 quater, D.lgs. 74/2000 (limitatamente ai casi in cui il fatto sia commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri ed al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro)

Fattispecie: sanziona chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.



Sanziona altresì chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

Art. 11, D.lgs. 74/2000

Fattispecie: sanziona chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

Artt. da 282 a 299 del D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 (delitti di contrabbando)

Fattispecie: Il delitto riguarda il traffico transfrontaliero di merci e punisce il trasporto delle stesse all'interno del territorio dello Stato evadendo i diritti doganali previsti. In considerazione dell'attività aziendale di AAR, società di servizi in house della Provincia, che non esercita attività commerciale o produttiva e non è attiva nel traffico merci, né a livello nazionale, né internazionale, può razionalmente escludersi che il reato qui considerato possa realizzarsi.

18.2 Aree di rischio

Le aree identificate dall'azienda come aree di rischio in relazione ai reati qui descritti sono le seguenti:

- Selezione dei fornitori e consulenti
- Gestione dei contratti con fornitori e consulenti
- Gestione ed autorizzazione dei pagamenti
- Gestione della documentazione contabile e fiscale
- Fatturazione di AAR

18.3 Destinatari

Il presente capitolo si riferisce alle condotte tenute da amministratori, dirigenti e collaboratori che svolgono le loro mansioni in settori identificati come a rischio, nonché ai collaboratori esterni, partner commerciali, nonché tutti coloro che agiscono in nome o per conto dell'azienda.

18.4 Regole di comportamento

Tutti coloro che agiscono in nome e/o per conto di AAR devono:

- Selezionare fornitori e consulenti in base all'effettiva necessità della prestazione e del servizio, assumendo tutte le opportune informazioni in merito all'affidabilità del contraente e la mancanza di collegamento dello stesso con la criminalità ed al suo regolare adempimento degli obblighi in materia fiscale.
- Documentare e motivare la necessità di avvalersi della prestazione di un fornitore/consulente.
- Frazionare i processi decisionali in merito all'assegnazione di incarichi a fornitori e consulenti, alla gestione del rapporto contrattuale, al controllo ed al monitoraggio del rapporto contrattuale, nonché al pagamento della prestazione/servizio.



- Garantire la tracciabilità della qualità e quantità della prestazione resa dal fornitore/consulente, mediante contrattualizzazione dettagliata del rapporto e precisa indicazione nell'oggetto della fattura delle prestazioni effettivamente svolte.
- Verificare la corrispondenza tra il preventivo od il contratto e la fattura emessa dal fornitore/ consulente, motivando per iscritto l'eventuale discrasia sia riguardo all'oggetto della prestazione che riguardo al prezzo.
- Garantire la tracciabilità della qualità e quantità della prestazione resa da AAR nei confronti dei clienti, mediante contrattualizzazione dettagliata del rapporto e precisa indicazione nell'oggetto della fattura delle prestazioni effettivamente svolte.
- Verificare la corrispondenza tra il contratto o il piano tariffario vigente e la fattura emessa da AAR, motivando per iscritto l'eventuale discrasia sia riguardo all'oggetto della prestazione che riguardo al prezzo.
- Frazionare i processi decisionali in merito alla gestione del rapporto contrattuale con i clienti di AAR, al controllo ed al monitoraggio del rapporto contrattuale, alla fatturazione della prestazione/servizio di AAR, nonché alla registrazione dell'incasso.
- Conservare la documentazione contabile e fiscale per il periodo stabilito dalla legge.
- Fermo restando il punto precedente, garantire che la decisione in merito alla dismissione di documentazione contabile e fiscale non sia riposta in capo ad un unico soggetto.
- Motivare adeguatamente le decisioni relative all'alienazione di beni, trasferimento di denaro od altri titoli, con particolare riguardo ai motivi della spoliazione patrimoniale.
- Rispettare il Codice Etico della società ed imporre anche ai terzi il rispetto del MOG e del Codice Etico.

Si ribadisce che nell'attività aziendale è necessario attenersi ai principi generali di correttezza anche in questo settore, astenendosi da ogni attività illegale.

Le indicazioni contenute nel presente documento sono redatte in forma generica senza considerare che possono esservi processi interni che dettano prescrizioni più accurate, nel qual caso andrà sempre applicata la regola più restrittiva.
